

Appalto pre-commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente  
**“SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI PERIFERICHE ATTRAVERSO LA CREAZIONE E LA  
 VALORIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI DEL TURISMO CULTURALE”**

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO**
**PERVENUTE ENTRO IL 6 MAGGIO ORE 13.00 - COMPRENDE LE RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 30 MAGGIO, ORE 17.00**
**INTRODUZIONE**

Il presente documento contiene le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara di appalto in oggetto.

Le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica.

1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	In relazione all'oggetto si chiede se la partecipazione alla gara è subordinata al possesso di un particolare CPV Mepa. Il disciplinare e le specifiche tecniche nulla dicono al riguardo.	Qualora l'Operatore Economico intenda per "possesso di un particolare CPV MEPA" l'abilitazione ad un qualche bando MEPA, si chiarisce che la partecipazione di un Operatore Economico alla gara non è condizionata all'abilitazione al MEPA.
2	Si richiede conferma che l'offerta debba essere presentata esclusivamente dal capofila del RTI (mandatario), anche nel caso in cui la costituzione formale del raggruppamento sia in via di completamento.	Le modalità operative di presentazione dell'Offerta tramite piattaforma sono stabilite nell'Allegato 6 - "Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione", come indicato al paragrafo 13 del Disciplinare di gara.
3	Abbiamo registrato la società come mandataria di una futura RTI e abbiamo ottenuto il PIN; adesso, al momento del collegamento, la mandante riceve la comunicazione che dice che il PIN non è abilitato per la gara. Non sappiamo come fare: quale potrebbe essere la soluzione?	Per la risoluzione di problematiche riguardanti la piattaforma di e-procurement AcquistinretePA si invita a contattare il Contact Center ai numeri dedicati. Le informazioni sono disponibili al seguente link: <a href="https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_contatti.html">https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_contatti.html</a>
4	Si chiede conferma che quanto riportato nel Disciplinare di gara quale ulteriore causa di esclusione e in particolare "È vietata altresì la partecipazione di soggetti diversi con medesimo legale rappresentante" è riferito alla partecipazione da parte di soggetti in concorrenza tra loro.	Il Disciplinare di gara evidenzia che ci sono ampie condizioni e deroghe alla partecipazione di soggetti diversi con medesimo rappresentante. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, due istituti del medesimo ente di ricerca possono partecipare a proposte concorrenti, due dipartimenti della medesima università possono partecipare a proposte concorrenti. Uno stesso dipartimento non può presentare due proposte concorrenti.
5	E' necessario che tutti i partecipanti siano iscritti al portale Acquisti In Rete per partecipare al raggruppamento della mandataria (tramite il PIN fornito dal sistema) o la partecipazione può essere presentata solo dall'azienda mandataria?	Ai sensi del paragrafo 13. del Disciplinare di gara: "Per le modalità di presentazione dell'Offerta si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 6 ("Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione")".
6	E' necessario inviare le garanzie anche inserendo la domanda di partecipazione nella FASE 1?	Ai fini della presentazione della Domanda di partecipazione, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, come da paragrafo 15 del Disciplinare di gara.

7	In relazione al punto d) della Domanda di Partecipazione (allegato 2), si chiede: - è possibile indicare come riferimento il database del Registro delle Imprese? - in alternativa, è necessario inserire i dati dei membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita legale rappresentanza. Corretto?	Sì, è possibile indicare come riferimento la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta o inserire i dati richiesti con riferimento a tutti quei soggetti elencati alla nota 1 della Domanda di partecipazione
8	Il dgue è un documento obbligatorio? Nel caso di rti costituendo, è necessario fornire il dgue sia del mandante che del mandatario?	Il DGUE non è richiesto. I documenti richiesti sono indicati nel Disciplinare di gara.
9	Al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma, il portale genererà un documento di riepilogo? Nella fattispecie, il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti della RTI costituenda o la capofila/mandataria può essere considerata referente per la costituenda RTI?	A termine della compilazione della domanda di partecipazione, il sistema presenterà la pagina di "Riepilogo e invio offerta" dalla quale sarà possibile verificare ed eventualmente modificare tutti i dati inseriti e inviare l'offerta. Per maggiori informazioni di rimanda all'Allegato 6 ("Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione").
10	Con la presente si chiede cortesemente di chiarire se, nel caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituendo, sia necessario che gli allegati 3 (Schema di offerta tecnica) e 4 (Schema di offerta economica) vengano sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti proponenti.	In caso di partecipazione in forma associata da parte di un soggetto con forma plurisoggettiva non ancora costituito, è richiesto che gli allegati 3 e 4 siano sottoscritti da coloro i quali sottoscrivono la domanda di partecipazione.
11	In riferimento alla "DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI ACCESSO": le informazioni contenute nella proposta verranno rese pubbliche oppure saranno accessibili solo ai valutatori?	Le informazioni contenute nella proposta non saranno rese pubbliche, ma saranno accessibili esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti (Legge 7 agosto 1990, n. 241) e dal Disciplinare di gara, con particolare riferimento al paragrafo 33.
12	In occasione del Webinar informativo e tutorial per la presentazione delle offerte tecnico-economiche tenutosi il 16 maggio 2025, è stato comunicato che sarebbero state pubblicate delle FAQ in relazione alle domande di chiarimento presentate in chat durante la presentazione. Si chiede cortesemente se tali FAQ sono state pubblicate e dove sono	Le risposte ai chiarimenti formulati durante il webinar informativo del 16 maggio u.s. sono state pubblicate e sono disponibili al seguente link: <a href="https://trasparenza.agid.gov.it/download/9564.html">https://trasparenza.agid.gov.it/download/9564.html</a>
13	Si chiede di sapere se il codice fiscale richiesto al punto l) dell'Allegato 2 è quello dell'impresa capofila o del suo rappresentante legale	Nel punto l) è necessario inserire i dati relativi a tutte le imprese che partecipano in forma associata e non soltanto il codice fiscale della impresa capofila.
14	Nel caso di partecipazione in forma libera, è necessario che tutti i partecipanti siano iscritti al portale Acquisti In Rete per partecipare al raggruppamento della mandataria (tramite il PIN fornito dal sistema) o la partecipazione può essere presentata solo dall'azienda mandataria ?	Ai sensi del paragrafo 13. del Disciplinare di gara: " <i>Per le modalità di presentazione dell'Offerta si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 6 ("Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione")</i> ".
15	Tra la documentazione di gara sul portale viene richiesto di produrre il DGUE e la cauzione provvisoria, non richiesta nel bando, Si chiede se occorre produrre la documentazione su menzionata.	Il DGUE non è richiesto. I documenti richiesti sono indicati nel Disciplinare di gara.

16	<p>Con riferimento al Chiarimento 10 e seguenti, al Disciplinare art. 13 pag 18, alla documentazione da produrre e alle effettive schermate che il portale propone in caso di partecipazione in RTI costituendo, si segnala che:</p> <p>Per l'amministrativa, i documenti da produrre sono tutti a firma congiunta ogni singolo documento firmato da tutti gli operatori in Costituendo RTI) tranne il patto di integrità;</p> <p>Il portale, dopo aver inserito i soggetti associati, propone una schermata per la documentazione amministrativa con sezioni distinte (una per ogni partecipante per i documenti singoli e una per i documenti congiunti);</p> <p>Non è richiesta in gara la presentazione del DGUE da compilare a portale da parte di ogni operatoe;</p> <p>L'offerta tecnica e quella economica sono congiunte.</p> <p>Per tali motivi si chiede conferma che , per come è stato predisposto il sistema, sia sufficiente che la mandataria carichi i documenti senza che le mandanti si colleghino mediante PIN.</p>	<p>Ai sensi del paragrafo 13. del Disciplinare di gara: "Per le modalità di presentazione dell'Offerta si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 6 ("Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione") ". Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <a href="https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Partecipazione_ad_una_Gara">https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Partecipazione_ad_una_Gara</a></p>
17	<p>In relazione alla dichiarazione contenente i dettagli dell'Offerta coperti da riservatezza di cui al punto 16 del Disciplinare di gara, si chiede se essa sia obbligatoria anche nel caso in cui non vi siano parti dell'Offerta da segretare e pertanto se sia necessario in ogni caso allegare una dichiarazione in cui si specifichi che l'Offerta tecnica presentata non contiene elementi coperti da riservatezza.</p>	<p>Qualora non vi siano parti dell'Offerta da segretare, non è necessario allegare alcuna dichiarazione a riguardo.</p>
18	<p>Si chiede conferma che non sia previsto l'invio del dgue per la fase I.</p>	<p>Si conferma.</p>
19	<p>Con la presente chiediamo se nella documentazione amministrativa, oltre alla domanda di partecipazione firmata digitalmente da ogni società raggruppanda e al contratto di vincolo in forma libera, vada caricato (per ogni componente del costituendo RTI) il documento DGUE, usando il PIN di riferimento.</p> <p>In caso affermativo chiediamo se debba essere utilizzato un DGUE generico o se tale documento può essere da Voi fornito, precompilato per le parti di Vostra competenza.</p>	<p>I documenti richiesti sono indicati nel Disciplinare di gara, al par. 15. Il DGUE non è tra i documenti richiesti.</p>
20	<p>Poichè il FVOE specifico della procedura viene autorizzato dall'OE dopo l'aggiudicazione, si chiede di chiarire se i documenti a comprova dei requisiti di carattere speciale vadano inseriti i gara su CONSIP o successivamente nel FVOE.</p>	<p>Ai sensi del par. 9 del Disciplinare di gara "<i>La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale prioritariamente accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE). L'Operatore economico è tenuto a fornire alla Stazione appaltante e a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante o del Ministero dell'Università e della Ricerca, e non possano essere acquisiti d'ufficio da queste.</i> ".</p> <p>Ai sensi del par. 22 "<i>La verifica della documentazione amministrativa, che include i requisiti di ordine speciale, è perfezionata ad esito delle valutazioni tecniche ed economiche, in relazione ai concorrenti che hanno presentato le migliori offerte.</i> ".</p>

21	Quali sono i sistemi di firma digitale ammessi per la Slovenia (che è in EU)?	In Slovenia, come in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, i sistemi di firma digitale ammessi devono essere conformi al Regolamento eIDAS (Regolamento (UE) n. 910/2014), aggiornato con eIDAS 2.0 (Regolamento UE 2024/1183) .
22	Si chiede conferma che, in casi di comprovata difficoltà tecnica nella corretta configurazione della struttura sul Portale, farà fede la domanda di partecipazione allegata alla documentazione amministrativa, nella quale i ruoli dei diversi Operatori Economici (consorzio stabile, consorziate esecutrici e mandanti) sono indicati correttamente.	La richiesta di chiarimento sembrerebbe riguardare un limite della piattaforma di approvvigionamento digitale e pertanto si raccomanda di contattare il Contact Center. Si raccomanda che la domanda di partecipazione allegata alla documentazione amministrativa sia completa di tutte le informazioni ritenute necessarie per individuare in modo non ambiguo i soggetti partecipanti.
23	Si chiede conferma che la documentazione amministrativa bastevole al fine di presentare la domanda di partecipazione sia la domanda di partecipazione, il pagamento del contributo ANAC, e che la "eventuale documentazione per i soggetti associati" fa riferimento alla domanda di partecipazione di tutti i soggetti parte del raggruppamento costituendo. Si chiede quindi in caso negativo quali dichiarazioni ulteriori dovranno essere presentate.	L'elenco dei documenti è individuato alla sezione 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare di gara Si informa sono state riscontrate difficoltà nel pagamento del contributo ANAC. Qualora persistesse la difficoltà ad eseguire il pagamento del contributo ANAC, saranno date le indicazioni per effettuare il pagamento anche successivamente al termine per la presentazione delle offerte.
<b>2. SCHEMA DI OFFERTA TECNICA</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 4, la tabella riporta alla riga ID Q-G1 la frase <i>Descrivere le funzioni realizzate dalla Soluzione proposta</i> . La stessa tabella riporta alla riga ID Q-G2 la frase <i>Descrivere il Sistema che potrà realizzare la Soluzione, preferibilmente attraverso un modello funzionale di tipo modulare</i> . In entrambi i casi sembra essere richiesta una descrizione funzionale della soluzione. Si chiede di approfondire le indicazioni per la formulazione del contenuto per gli ID Q-G1 e Q-G2.	Si conferma che entrambe le sezioni Q-G1 Q-G2 fanno riferimento a descrizioni funzionali. La sezione Q-G1 sollecita la descrizione delle funzionalità ritenute più rilevanti e caratterizzanti la Soluzione, anche con lo scopo di dare evidenza degli "elementi qualificanti la Soluzione", la cui descrizione è prevista a seguire. La sezione Q-G2 prevede una descrizione funzionale analitica di dettaglio, possibilmente riferita ad una scomposizione modulare del Sistema . Può comprendere aspetti non funzionali di cui il concorrente ritiene utile dare evidenza.
2	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 5, la tabella riporta alla riga ID Q-G2 la frase <i>Descrivere l'implementazione pre-commerciale del Sistema, che si intende sviluppare anche in stadi progressivi, e poi utilizzare per le attività di ricerca sperimentale previste nella Fase II</i> . Si chiede di confermare che la dicitura <i>ricerca sperimentale</i> sia un refuso e che si intenda sviluppo sperimentale. Inoltre, si chiede di confermare che la dicitura <i>Descrivere l'implementazione pre-commerciale del Sistema</i> è intesa come la descrizione del Sistema offerto così come sarà reso disponibile e fruibile al termine della Fase II.	Errata corrige: "ricerca sperimentale" deve leggersi "sviluppo sperimentale"; Si premette che per l'interpretazione del testo si applicano le definizioni 2.1.38 di "Sistema pre-commerciale" e le definizioni degli stadi progressivi di sviluppo del sistema pre-commerciale, definiti in 2.1.40 "Proof of concept", 2.1.41 "Prototipo" e 2.1.42 "MVP". Nella formulazione della proposta tecnica, il concorrente è invitato a fare riferimento alle definizioni sopra menzionate, salvo esplicita diversa indicazione del Concorrente. Ciò premesso, in relazione alla formulazione del quesito, si pone all'attenzione del concorrente che il presente appalto non ha ad oggetto la fornitura di sistemi.

3	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 5, la tabella riporta alla riga ID Q-G3 la frase <i>Descrivere le risorse necessarie all'attuazione del programma di ricerca</i> . Si chiede di chiarire se con il termine risorse si fa riferimento a risorse umane e materiali (es. strumenti e attrezzature). In caso affermativo, si chiede di chiarire se è necessario descrivere le figure professionali necessarie e il loro impegno per ogni attività del programma di ricerca.	Con il termine risorse necessarie si fa riferimento a tutte le risorse che il concorrente prevede di mettere a disposizione e utilizzare per la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo proposto: umane, materiali e immateriali. Il Concorrente sceglie il livello di dettaglio con cui descrivere tali risorse.
4	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pagg. 6-9, è riportata una tabella con il questionario tecnico. Si chiede di confermare che le sezioni identificate con gli ID: Q-C1, Q-C2, Q-C3, Q-C4, Q-I1, Q-I2, Q-I3, Q-Q1, Q-Q2, Q-Q3 in questa tabella debbano essere inseriti, <u>in offerta tecnica, successivamente alle sezioni da Q-G1 a Q-G4.</u>	Si conferma.
5	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 7, la tabella riporta alla riga ID Q-C4 un numero di pagine pari a 0. Si chiede di confermare che non vi è spazio per rispondere alla domanda ID Q-C4.	Ciascuna domanda del questionario tecnico è in corrispondenza con un criterio di aggiudicazione tra quelli in sezione 18 del "Disciplinare di gara". Il motivo per cui non è previsto uno spazio per rispondere al quesito Q-C4 è che il criterio C4 non si applica nella valutazione dell'offerta di fase I. Si applicherà alla valutazione delle offerte relative alla fase II.
6	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 9, è riportata una tabella con gli impegni di risultato. Si chiede di confermare che la risposta alla domanda identificata con ID Q-AC deve essere inserita in offerta tecnica.	Si conferma che la risposta alla domanda Q-AC è obbligatoria e deve essere inserita in offerta tecnica.
7	ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, §1.1, pag. 3. Si chiede la possibilità di utilizzare una font di dimensione non inferiore a 8 all'interno di tabelle e grafiche.	All'interno delle tabelle e grafiche eccedenti 31 pagine è consentito l'utilizzo di caratteri font dimensione non inferiore a 8 punti
8	ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, §1.1, pag. 3. Si chiede di confermare la possibilità di escludere dal computo totale delle 35 pagine (con grafiche) la sezione dell'offerta tecnica relativa alla "Descrizione generale della soluzione" (composta dai punti Q-G1, Q-G2, Q-G3 e Q-G4). La sezione non è riportata nel paragrafo "§18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara, e di fatto non rappresenta un elemento di valutazione dell'offerta tecnica.	La sezione dell'offerta tecnica denominata "Descrizione generale della soluzione" concorre al computo totale della dimensione della Offerta stessa.
9	ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, §1.1, pag. 3. Si chiede la possibilità di escludere dal computo totale delle 35 pagine (con grafiche) le due sezioni dell'Offerta Tecnica "dati identificativi del Concorrente" e "dichiarazione relativa al diritto di accesso all'Offerta tecnica".	Le sezioni della Offerta tecnica denominate "dati identificativi del Concorrente" e "dichiarazione relativa al diritto di accesso all'Offerta tecnica" NON concorrono al computo della dimensione della Offerta stessa
10	Si chiede la possibilità di allegare all'offerta tecnica (anche in forma di elenco) le manifestazioni di interesse, raccolte dal RTI partecipante, di centri di ricerca, dipartimenti universitari, enti culturali o destinazioni turistiche (DMO) che intendono collaborare alla fase di progettazione, contribuendo ad esempio alla parte scientifica o all'eventuale sperimentazione sul campo.	E' possibile allegare l'elenco delle manifestazioni di interesse che intendo collaborare. L'elenco non concorre al computo della dimensione dell'Offerta.

11	<p>In riferimento al par. 2.4 del Disciplinare di gara, siamo a chiedere se il questionario tecnico debba essere una sezione ad hoc dell'OT o le risposte ai punti del questionario vadano integrate all'interno della sezione "Descrizione generale della soluzione"?</p> <p>Infatti, se si somma la lunghezza suggerita delle sezioni "Descrizione Generale della Soluzione" e "Questionario Tecnico" si eccede la lunghezza massima indicata (35 con i grafici, 31 solo testo).</p>	<p>La struttura consigliata della Offerta Tecnica prevede entrambe le sezioni "Descrizione generale della soluzione" e "Questionario Tecnico". Si conferma che la dimensione complessiva della Offerta tecnica non deve eccedere 35 pagine, grafici inclusi.</p>
12	<p>In riferimento all'identificatore Q-Q1 della tabella riportata al par. 2.4 del Disciplinare di gara, chiediamo se occorre specificare testualmente eventuali aree di difformità o semplicemente si suggerisce di revisionare l'OT secondo questo criterio?</p>	<p>Si richiede di descrivere in forma testuale le eventuali difformità o di indicare ove si è resa necessaria una interpretazione della specifica da parte del Concorrente, in quanto essa è stata ritenuta non sufficientemente chiara.</p>
13	<p>In merito al par. 18 del Disciplinare di gara, siamo a chiedere il significato del criterio di valutazione C4 "Applicabilità della soluzione in contesti ulteriori rispetto al contesto nazionale rappresentato nelle Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca sviluppo". Si intende che deve poter essere applicato anche fuori dall'Italia?</p>	<p>Questo criterio non è applicato alla valutazione delle offerte di fase I. Sarà applicato alla valutazione delle offerte di fase II</p>
14	<p>In riferimento all'identificatore Q-G3 della tabella riportata al par. 2.3 del Disciplinare di gara, nella colonna "LINEA GUIDA PER LA ELABORAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA" viene indicato di descrivere le risorse necessarie all'attuazione del programma di ricerca. Siamo a chiedere cosa si intenda per risorse.</p>	<p>Si intende la tipologia di risorse professionali, di risorse informative, di strumenti e quant'altro necessario per l'attuazione del programma di ricerca proposto dal Concorrente.</p>
15	<p>In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 9, la tabella riporta alla riga ID Q-Q3 la frase Illustrare le modalità per il controllo di qualità sulla esecuzione del programma di ricerca e sviluppo. Ciò anche al fine di motivare i livelli di controllo sui risultati ottenuti, e in riferimento alla ripetibilità e stabilità dei risultati sperimentali ottenuti. Analogamente, la riga ID Q-Q2 contiene la frase Evidenziare metodi, standard che saranno applicati per il controllo sulla qualità del progetto, comprendendo le attività di ricerca sperimentale. Si chiede di specificare le differenze tra le due linee guida fornite per la formulazione dell'offerta e di chiarire il contenuto atteso per ognuno dei due criteri.</p>	<p>La differenza principale risiede nel focus:  Q-Q2/Q2 riguarda i metodi e gli standard generali per il controllo di qualità applicati all'intero progetto di ricerca e sviluppo e le modalità di misurazione/test delle prestazioni e dell'efficacia/impatto della soluzione.  Q-Q3/Q3 si concentra specificamente sulle modalità di controllo di qualità durante l'esecuzione pratica del programma e la verifica dell'affidabilità (ripetibilità e stabilità) dei risultati sperimentali.</p>
16	<p>Nel modulo dell'Offerta tecnica (allegato 3) sono indicati due box - Q-C4 &amp; Q-I3 - che riportano l'indicazione "Si applica alla Fase II".  A tale proposito si chiede:  - i box sono da compilare già fin d'ora?  - nel caso di risposta affermativa, qual è la lunghezza massima per Q-C4? Nel formulario la lunghezza è indicata a 0.</p>	<p>Non è richiesta la compilazione nella offerta di Fase I.</p>

17	<p>Si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alle categorie di risorse impiegabili nelle attività di Ricerca e Sviluppo (R&amp;S):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· È ammissibile includere tra tali risorse l'acquisizione di consulenze specialistiche fornite da soggetti giuridici?</li> <li>· È possibile considerare tra le risorse impiegate anche personale esterno al soggetto proponente?</li> </ul>	<p>Si premette che l'Offerta Economica (Allegato 4) include una tabella per la ripartizione in "categorie di risorse", delle "unità di costo" e dei "prezzi unitari". Per categoria si intende la tipologia di risorse professionali, di risorse informative, di strumenti e quant'altro necessario per l'attuazione del programma di ricerca proposto dal Concorrente, indipendentemente dalla modalità di approvvigionamento delle stesse.</p> <p>Si ricorda che non è ammesso il subappalto dell'esecuzione di parti delle prestazioni di ricerca e sviluppo oggetto principale del contratto di appalto. E' ammessa la subfornitura di beni o servizi strumentali alla attività di ricerca che sono realizzati secondo le specifiche del Concorrente, che ne mantiene il controllo tecnico e commerciale.</p>
18	<p>Per la compilazione del modello di cui all'Allegato 3 (Schema di offerta Tecnica) di cui al punto 16 del disciplinare di gara, si chiede se vadano compilati i campi così come predisposti dal modello fornito, seguendo pedissequamente la struttura ed i punti del modello o si possa predisporre un modello (es. foglio di lavoro word) che ne rispecchi le indicazioni per la redazione dell'Offerta Tecnica. Nel caso in cui debba necessariamente utilizzare l'Allegato 3 (Schema di offerta Tecnica), si possono eliminare le indicazioni (linea guida) per la formulazione del contenuto e sotituirle con la descrizione di ciascun campo dell'Offerta? Si possono eliminare anche le ultime 3 colonne della tabella (Criterio, Pag., Offerta) e allargare la seconda colonna per utilizzare lo spazio all'interno della stessa per la redazione dell'Offerta?</p>	<p>Il Concorrente può predisporre un modello che rispecchi le indicazioni per la redazione dell'Offerta Tecnica.</p>
19	<p>Con riferimento al punto 16. ("Offerta Tecnica") del Disciplinare di Gara, si evidenzia la seguente disposizione: "Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, dalla suddetta documentazione non dovranno desumersi elementi di carattere economico che, anche solo potenzialmente, possano rendere conoscibile l'Offerta economica". In considerazione di ciò, vi chiediamo conferma che, al fine di rispondere al punto Q-I2 ("DIFFUSIONE NELLA PA") dello schema riportato nell'All.3 ("Schema Offerta Tecnica"), occorre comunque indicare nell'Offerta Tecnica le stime economiche del ciclo di vita della Soluzione, in contesto di adozione pubblica.</p>	<p>Sì, occorre indicare nell'Offerta Tecnica, in risposta al punto Q-I2 dell'Allegato 3, metodi e modelli per la stime economica relative al costo del ciclo di vita della Soluzione in contesto di adozione pubblica. Questa richiesta si riferisce alla stima dei costi che il soggetto pubblico sosterrrebbe per l'adozione e l'utilizzo della Soluzione sviluppata, come esito della ricerca, e non al prezzo offerto dal Concorrente per l'esecuzione delle attività dell'appalto.</p> <p>Gli elementi relativi al prezzo offerto dal Concorrente per i servizi di ricerca e sviluppo oggetto della gara devono essere indicati esclusivamente nell'Offerta Economica</p>
20	<p>Si chiede se nell'offerta tecnica deve essere inserito un GANTT di progetto con la distribuzione delle attività tra i partner della RTI e la rispettiva durata e milestone. In caso affermativo si chiede in corrispondenza di quale sezione dell'offerta tecnica inserirle.</p>	<p>La Offerta tecnica comprende un "piano delle attività strutturato per attività" che includa durata e risorse e che parte della valutazione della qualità del progetto. La rappresentazione visuale di tale piano nel formalismo del Gantt è utile per dimostrare la pianificazione, le tempistiche (milestone), e la distribuzione delle attività e delle risorse tra i partner del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)</p>

21	Nella sezione "Supporto alla pianificazione" si chiede di "In generale descrivere, motivando, il grado di rispondenza atteso dei requisiti illustrati nel documento di Specifiche". A tal proposito è chiaro a quale documento di specifiche e requisiti si riferisca la sezione.	Nella sezione Q-C2 "SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE" dell'Allegato 3 – Schema Offerta Tecnica, il riferimento al "documento di Specifiche" e ai "requisiti illustrati" si intende il documento "Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo". Tale documento definisce le caratteristiche del programma di ricerca e sviluppo e le caratteristiche essenziali e desiderate delle Soluzioni
22	Si chiede conferma che in offerta tecnica per la fase I non debbano essere descritti i paragrafi corrispondenti ai criteri Q-C4 e Q-I3, in quanto saranno oggetto di valutazione della fase II.	Si conferma che nell'Offerta Tecnica per la Fase I non è richiesta la descrizione dei paragrafi corrispondenti ai criteri Q-C4 e Q-I3, in quanto non oggetto di valutazione in tale fase.
23	Allegato 3_Schema offerta tecnica In relazione alla linea guida Q-I2, "Diffusione nella PA", si chiede di specificare meglio quale sarà l'ownership a tendere della soluzione. Si prevede che la soluzione sia adottata individualmente da singoli soggetti pubblici? oppure si prevede un soggetto pubblico come unico gestore, che si occuperà dell'erogazione e della gestione del servizio verso altri soggetti pubblici?	Non è previsto che la Stazione Appaltante o il MUR agiscano come unico gestore o erogatore del servizio sviluppato verso altri soggetti pubblici a valle della gara. L'aspettativa è che gli operatori economici aggiudicatari (fino a quattro) commercializzino autonomamente le soluzioni sviluppate. La Soluzione proposta deve essere applicabile e replicabile in diversi contesti territoriali e da molteplici enti/attori. La sezione Q-I2 dell'Allegato 3 – Schema di Offerta Tecnica richiede di illustrare scenari di adozione da parte di soggetti pubblici e modelli di acquisto dei servizi sviluppati. Pertanto, la prospettiva è che la soluzione sia adottata individualmente da singoli soggetti pubblici interessati (o gruppi di essi), acquistando i servizi dagli operatori economici che li commercializzeranno post-gara.
24	Rif. Allegato 3 Schema offerta tecnica Quesito: "Si chiede la possibilità di allegare all'offerta tecnica l'elenco completo degli indicatori e KPI per la misurazione della efficacia della Soluzione proposta".	E' possibile. L'elenco dei KPI rientra nel computo della lunghezza della proposta tecnica.
25	Allegato 3 - Offerta Tecnica E' possibile inviare ulteriore materiale esterno ad integrazione di quanto indicato nell'offerta tecnica?	Il materiale eccedente la lunghezza massima non sarà preso in considerazione
26	Allegato 3 - Offerta Tecnica Ai sensi del conteggio delle pagine non superiore alle 31 pagine per il solo testo e a 35 pagine immagini incluse, si richiede la conferma che le tabelle contano come grafici, per cui rientrerebbero nel conteggio delle 35 pagine	Si conferma

3. PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	<p>Con riferimento al Disciplinare di gara art. 7.1. SOGGETTI AMMESSI e all'Allegato 2 "Domanda di partecipazione" si chiede di confermare che, in caso di partecipazione nella forma di RTI NON ANCORA COSTITUITO, sia necessario produrre la domanda di partecipazione stessa da parte di tutti i soggetti coinvolti, corredata ESCLUSIVAMENTE da un impegno a costituire l'RTI in caso di affidamento dell'incarico e che non vada predisposto il contratto in forma libera con data antecedente alla presentazione offerta, citato al suddetto art. 7 per i soggetti GIA' COSTITUITI IN FORMA ASSOCIATA.</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della offerta non è sufficiente l'impegno manifestato con la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento. I soggetti devono comunque dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
2	<p>In caso di partecipazione da parte di un RTI Costituendo (non ancora costituito) si chiede conferma che sia sufficiente dichiarare solo quanto previsto all'interno dell'All. 2 Domanda Di Partecipazione, oppure è richiesto di produrre apposita ulteriore dichiarazione ai sensi del dpr. 445/2000 contenente l'impegno a conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato come mandatario/capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e ad uniformarsi alla disciplina disposta dalla normativa con riguardo alle associazioni temporanee.</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della offerta non è sufficiente l'impegno manifestato con la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento. I soggetti devono comunque dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara. Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
3	<p>In relazione all'oggetto si chiede se l'accordo di partenariato necessario al fine di costituire l'offerente in forma plurisoggettiva possa non prevedere la clausola di accettazione del vincolo di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o se, la previsione di tale clausola, sia imprescindibile anche nel caso in cui alcuni partner siano Enti pubblici quali Università.</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un soggetto con identità purisoggettiva, l'atto che regola i rapporti tra i soggetti costituenti il raggruppamento deve contenere gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara, compreso il vincolo di responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. I soggetti costituenti il raggruppamento possono disciplinare ulteriormente i rapporti tra loro, fermi restando gli impegni nei confronti della stazione appaltante.</p>

4	<p>Il bando richiede che una costituenda rete di imprese presenti il mandato collettivo speciale per essere ammissibile alla valutazione.</p> <p>La domanda di partecipazione funge da mandato collettivo speciale, qualora adeguatamente compilata e sottoscritta da tutti le mandanti e dalla mandataria?</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della offerta non è sufficiente l'impegno manifestato con la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.</p> <p>I soggetti devono comunque dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
5	<p>È prevista la partecipazione tramite un RTI che verrà formalmente costituito a breve. A tal proposito, si chiede conferma che, ai fini della partecipazione, sia sufficiente predisporre l'atto costitutivo in forma libera con i dati richiesti a pagina 11 del Disciplinare di Gara.</p> <p>Inoltre, si richiede se tale atto possa essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti con firma digitale, oppure se è necessario procedere con una scrittura privata autenticata.</p>	<p>L'atto impegno in forma libera deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio ad esempio tramite una marca temporale o attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
6	<p>Nella tabella riportante le "PARTI DELLA FORNITURA**", si chiede cortesemente di chiarire se:</p> <p>debba essere indicato il tipo di attività/fornitura che ciascun componente del RTI si impegna a realizzare, oppure</p> <p>nel caso di fornitura indivisibile, debba essere invece indicata la percentuale di esecuzione della prestazione da parte di ciascun partecipante al RTI.</p>	<p>Nella tabella "Parti della fornitura" va indicato il tipo di attività/fornitura che ciascun componente del RTI si impegna a realizzare o in alternativa la percentuale di esecuzione in caso di servizio/forniture indivisibili.</p>
7	<p>Si chiede conferma che, ai fini della validità dell'accordo tra i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:</p> <p>sia sufficiente la sottoscrizione del contratto da parte dei legali rappresentanti mediante firma digitale qualificata;</p> <p>non sia necessaria la firma autenticata da un pubblico ufficiale, salvo i casi di soggetti stranieri extra-UE non regolarmente soggiornanti in Italia;</p> <p>non sia necessaria la presentazione del documento di identità dei legali rappresentanti qualora venga utilizzata la firma digitale.</p>	<p>Si conferma.</p>

8	<p>Si chiede di confermare che, in caso di RTI Costituendo, la domanda di partecipazione deve essere unica e firmata da tutti gli Operatori Economici del RTI e riportare nella tabella di cui alla lettera d) i dati identificativi dei soggetti rilevanti di tutte le società del costituendo RTI.</p>	<p>In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito la domanda di partecipazione è unica e deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici che costituiranno il raggruppamento. Inoltre, è richiesto di compilare la tabella di cui alla lettera d) inserendo i dati richiesti con riferimento a ciascun soggetto che costituirà il RTI per tutti quei soggetti elencati alla nota 1 della Domanda di partecipazione o indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.</p>
9	<p>In caso di forma associata (RTI costituenda nella fattispecie), sarà prodotto un documento da sottoscrivere? E, nel caso, sarà necessario che il documento sia sottoscritto da tutti i partecipanti alla costituenda RTI?</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della offerta non è sufficiente l'impegno manifestato con la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.</p> <p>I soggetti devono comunque dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento. Questo atto di impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
10	<p>In caso di forma associata (RTI costituenda nella fattispecie), può la mandataria compilare autonomamente la proposta su MEPA, senza il coinvolgimento di compilatori appartenenti alle società mandanti?</p>	<p>La presente procedura è una gara che si svolge con lo strumento Application Service Provider (ASP) del sistema di e-procurement AcquistinRetePA.</p> <p>Ai sensi del paragrafo 13. del Disciplinare di gara: "Il concorrente che intenda partecipare in forma associata ... in sede di presentazione dell'Offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera .. un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta".</p> <p>Si rammenta che ai sensi del citato paragrafo 13. del Disciplinare: "Per le modalità di presentazione dell'Offerta si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 6 ("Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione")".</p>

11	<p>A pagina 11 del disciplinare si cita testualmente: "In ragione della massima apertura consentita dal presente Disciplinare relativamente alle modalità di costituzione dell'offerente in forma plurisoggettiva, che consentono di addivenire a ciò senza un ineluttabile aggravio di costi per gli operatori, per la partecipazione alla procedura nella suddetta forma è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto antecedentemente la presentazione dell'Offerta."</p> <p>Se si stipula il contratto in forma libera:</p> <p>La domanda di partecipazione non sembra prevedere una partecipazione in questa forma, ovvero le scelte ammesse (Impresa singola, RTI costituita, RTI da costituire....) non sembrano includere in contratto in forma libera; quale opzione occorre scegliere in questo caso?</p>	<p>Il concorrente nella domanda di partecipazione dichiara la forma con cui intende partecipare alla presente gara di appalto pre-commerciale.</p> <p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un soggetto con identità plurisoggettiva il soggetto deve indicare la forma prescelta.</p> <p>Si precisa altresì che nel caso in cui alla data di presentazione della offerta il soggetto con identità plurisoggettiva non sia ancora costituito i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento o consorzio o rete imprese o altro devono dimostrare l'esistenza di un atto di impegno in forma libera. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto con identità plurisoggettiva e deve avere data certa (ad esempio tramite una marca temporale o attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto). Questo atto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della fase.</p> <p>L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il soggetto con identità plurisoggettiva costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
12	<p>Sempre nel caso di contratto in forma libera, tutti i partecipanti devono firmare i documenti di gara, oppure, visto che uno dei punti previsti dal contratto è il mandato con rappresentanza, può firmare solo l'azienda mandataria?</p>	<p>In caso di soggetto con identità plurisoggettiva non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto.</p>
13	<p>Quando si dice (sempre pagina 11): "Dovranno, inoltre, essere presenti i seguenti contenuti: il mandato collettivo speciale ed esclusivo, con rappresentanza, anche processuale, dei raggruppati nei confronti di uno di essi, detto mandatario" si intende che è sufficiente un articolo all'interno del contratto (per cui in forma libera) oppure il mandato è comunque un atto separato stipulato con firme autenticate?</p>	<p>L'atto di impegno deve contenere e regolare tutti gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p>
14	<p>Nel caso di valutazione positiva del progetto e di aggiudicazione, verrà poi richiesta la costituzione di una RTI formale oppure sarà sufficiente il contratto già stipulato?</p>	<p>Preliminarmente alla presentazione dell'offerta è richiesto che in caso di partecipazione in forma associata i soggetti si vincolino in base ad un atto di impegno che deve contenere e regolare tutti gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>A seguito dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà esibire il documento che attesti l'effettiva e formale costituzione del soggetto con identità plurisoggettiva, secondo la modalità di associazione dichiarata nella domanda di partecipazione.</p>
15	<p>Se inseriamo la pratica come RTI costituendo, è necessario successivamente attivare un conto corrente bancario dedicato per i pagamenti commesse pubbliche?</p>	<p>Le pratiche relative alla gestione dei flussi finanziarie sono trattate successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.</p>

16	<p>Disciplinare di gara, Articolo 7.2 Responsabilità per modifiche organizzative</p> <p>Nel caso di modifiche organizzative o variazioni nella composizione dei soggetti del raggruppamento temporaneo durante la fase di esecuzione, può la Stazione Appaltante precisare ulteriormente quale sia l'impatto sulla continuità e sui pagamenti relativi alle fasi già avviate?</p>	<p>Si premette che è ammesso il recesso di uno o più dei raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che i rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Nei casi stabiliti dalla normativa, la Stazione Appaltante prosegue il rapporto di appalto con il raggruppamento temporaneo modificato.</p>
17	<p>In relazione all'oggetto si chiede se, ai sensi del punto 7.1 del disciplinare di gara, è consentito partecipare contemporaneamente in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con la nostra società a responsabilità limitata, e in un altro Raggruppamento con una S.C.A.R.L., dove la nostra società è socia con una partecipazione inferiore al 16%. Si precisa che i legali rappresentanti della Srl e della S.C.A.R.L. sono soggetti diversi.</p>	<p>La partecipazione a distinti RTI da parte di una S.r.l. e di una S.C.A.R.L., nella quale la prima detiene una quota inferiore al 16%, è astrattamente ammissibile, in assenza di situazioni di controllo o collegamento rilevanti ex art. 2359 c.c. La mera partecipazione minoritaria e la diversità dei legali rappresentanti sembrerebbero non integrare, di per sé, un vincolo impeditivo. Resta fermo l'onere di escludere influenze dominanti di fatto o coordinamenti tra i soggetti coinvolti.</p>
18	<p>Il Disciplinare esplicita che è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto precedentemente la presentazione dell'Offerta. Il contratto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della fase. C'è un modello di contratto? Come deve essere formalizzato? in che sezione della piattaforma deve essere allegato?</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un soggetto con identità plurisoggettiva il soggetto deve indicare la forma prescelta.</p> <p>Si precisa altresì che nel caso in cui alla data di presentazione della offerta il soggetto con identità plurisoggettiva non sia ancora costituito i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento o consorzio o rete imprese o altro devono dimostrare l'esistenza di un atto di impegno in forma libera. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto con identità plurisoggettiva e deve avere data certa (ad esempio tramite una marca temporale o attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto). Questo atto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della fase.</p> <p>L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara. Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il soggetto con identità plurisoggettiva costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
19	<p>Il Disciplinare esplicita che è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto precedentemente la presentazione dell'Offerta. Il contratto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della fase. C'è un modello di contratto? Come deve essere formalizzato? in che sezione della piattaforma deve essere allegato?</p>	<p>Non è previsto un modello standard di contratto. Il Disciplinare suggerisce modelli di Consortium Agreement (esempi citati: DESCA, IPCA, EUCAR) e quelle della prassi commerciale e degli appalti pubblici. Il contratto dovrà contenere tutti gli elementi e regolare tutti gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara. Il contratto può essere redatto in forma libera, firmato digitalmente da tutti i partecipanti e dotato di data certa (ad esempio tramite marca temporale o invio via PEC tra le parti). Non è necessario allegare il documento in fase di presentazione dell'offerta, ma esso dovrà essere esibito su richiesta della Stazione appaltante.</p>

<p><b>20</b></p>	<p>In caso di partecipazione in forma di RTI non ancora costituito, si chiede conferma di quali documenti debbano essere allegati a supporto del vincolo tra i soggetti partecipanti. È necessario produrre una Dichiarazione di Impegno alla costituzione o è sufficiente presentare la domanda di partecipazione?</p>	<p>Il concorrente nella domanda di partecipazione dichiara la forma con cui intende partecipare alla presente gara di appalto pre-commerciale.</p> <p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un soggetto con identità plurisoggettiva il soggetto deve indicare la forma prescelta.</p> <p>Si precisa altresì che nel caso in cui alla data di presentazione della offerta il soggetto con identità plurisoggettiva non sia ancora costituito, i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento o consorzio o rete imprese o altro devono dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento, redatto anche in forma libera. Questo atto di impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto con identità plurisoggettiva e deve avere data certa (ad esempio tramite una marca temporale o attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto). Questo atto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della fase.</p> <p>L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il soggetto con identità plurisoggettiva costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
<p><b>21</b></p>	<p>Con la presente si chiede cortesemente di chiarire se, nel caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituendo, la domanda di partecipazione debba essere redatta e sottoscritta singolarmente da ciascun componente del raggruppamento ovvero se la stessa debba essere redatta e sottoscritta congiuntamente.</p>	<p>"La Domanda di partecipazione è unica e deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti, oppure da soggetti muniti di idonei poteri di firma, di tutti i componenti che costituiranno il raggruppamento.</p> <p>Tuttavia, la presentazione contestuale e congiunta di più Domande di partecipazione redatte e sottoscritte da ciascuno degli operatori economici raggruppandi si ritiene equivalente alla Domanda di partecipazione unica, sottoscritta da tutti i componenti."</p>

22	<p>Con riferimento al Consortium Agreement e al paragrafo 7.1 del Disciplinare, si chiede conferma di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi, il mandato collettivo potrà essere conferito esclusivamente in caso di aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Pertanto, è sufficiente che nel Consortium Agreement sia espressamente previsto l'impegno da parte delle mandanti a conferire, in caso di aggiudicazione, un mandato collettivo irrevocabile, speciale ed esclusivo, con rappresentanza anche in sede processuale, al soggetto designato come mandataria del costituendo raggruppamento.</li> <li>- Il Consortium Agreement potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della società oppure da un procuratore munito dei relativi poteri.</li> </ul>	<p>Il concorrente nella domanda di partecipazione dichiara la forma con cui intende partecipare alla presente gara di appalto pre-commerciale.</p> <p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un soggetto con identità plurisoggettiva il soggetto deve indicare la forma prescelta.</p> <p>Si precisa altresì che nel caso in cui alla data di presentazione della offerta il soggetto con identità plurisoggettiva non sia ancora costituito i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento o consorzio o rete imprese o altro devono dimostrare l'esistenza di un atto di impegno in forma libera. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto con identità plurisoggettiva e deve avere data certa (ad esempio tramite una marca temporale o attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto). Questo atto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della fase.</p> <p>L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il soggetto con identità plurisoggettiva costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
23	<p>E' possibile partecipare in forma di RTI non ancora costituita?</p>	<p>Si. In caso di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della offerta non è sufficiente l'impegno manifestato con la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.</p> <p>I soggetti devono comunque dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio tramite una marca temporale o attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
<b>4. PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	<p>Con riferimento all'importo contrattuale, si chiede conferma che, qualora nella RTI che partecipa sia presente un Ente Pubblico, venga in ogni caso corrisposta l'iva riferita all'importo riconosciuto.</p>	<p>In fase di presentazione di offerta tutti gli importi si intendono esenti da IVA.</p> <p>In fase di liquidazione dell'importo contrattuale la Stazione appaltante applicherà il regime IVA previsto per la situazione specifica.</p>

2	Le Università e i Centri di ricerca come possono accedere al sistema per partecipare come fornitori? E' necessario creare delle nuove utenze non come beneficiari bensì come fornitori di servizi?	Il soggetto che intende partecipare in forma singola o in qualità di Mandataria di un raggruppamento deve registrarsi al sistema di e-procurement AcquistinretePA come operatore economico, se non fosse già precedentemente registrato. La registrazione è personale e consente di operare come operatore economico offerente.
3	Per Università ed enti di ricerca pubblici c'è l'obbligo di fare una fideiussione o la fideiussione è a carico della mandataria?	Ai sensi del paragrafo 15 del Disciplinare di gara: " <i>ai fini della presentazione della Domanda di partecipazione, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria</i> ".
4	Per Università ed enti di ricerca pubblici è necessario compilare e sottomettere i documenti inerenti il bilancio?	Come indicato al paragrafo 9. del Disciplinare di gara, il concorrente deve sottomettere i dati e le informazioni utili ai fini della comprova dei requisiti di ordine speciale (ad esempio il bilancio) qualora essi non siano presenti nel FVOE o non siano in possesso della Stazione appaltante o del Ministero dell'Università e della Ricerca nel ruolo di soggetto vigilante.
5	Il progetto che sarà presentato prevede la partecipazione di comunità e territori, rappresentati da ETS e enti pubblici locali. Possono essere inseriti ufficialmente nel progetto, anche se non saranno parte della RTI? E' possibile inserire lettere di impegno sottoscritte dai vari enti pubblici e del Terzo Settore?	Il raggruppamento può essere costituito da «operatori economici». E' operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. L'offerta tecnica conterrà, se il concorrente lo riterrà utile, indicazione di comunità e territori coinvolti nel progetto di ricerca ed eventualmente i riferimenti ad accordi e lettere di impegno con le "comunità ed i territori".
6	Si richiede un chiarimento in merito alla figura del soggetto pilota, identificato in una Pubblica Amministrazione locale. In particolare, si chiede di sapere se: - il soggetto pilota debba far parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI); - sia richiesta una dichiarazione formale che attesti tale partecipazione o il coinvolgimento del soggetto pilota all'interno del progetto.	Il raggruppamento è costituito da «operatori economici». E' operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto applicabile, prestazioni di lavori, servizi o forniture. E' facoltà del concorrente includere nel Raggruppamento operatori economici che rappresentano la domanda potenziale dei nuovi servizi oggetto del programma di ricerca e che si rendono disponibili a svolgere il ruolo di utente pilota o che mettono a disposizione le risorse di un territorio per le attività di sviluppo sperimentale. L'offerta tecnica conterrà, se il concorrente lo riterrà utile, indicazione di comunità e territori coinvolti nel progetto di ricerca ed eventualmente i riferimenti agli accordi con tali comunità e territori.

7	<p>In che misura possiamo coinvolgere gli end-user? Possono essere parte del RTI oppure solo fornitori di servizi esterni?</p>	<p>Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o altra forma associata (identità plurisoggettiva) deve essere costituito da "operatori economici".</p> <p>La definizione di "operatore economico" è ampia e include qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che può offrire lavori, servizi o forniture sul mercato.</p> <p>I soggetti che rappresentano le comunità e i territori, inclusi enti pubblici locali (come Amministrazioni comunali o unioni di Comuni), possono far parte del raggruppamento (se soddisfano la definizione di "operatore economico" che può offrire servizi) per il loro ruolo nella domanda, come utenti pilota o per la messa a disposizione di risorse territoriali. È facoltà del concorrente includerli nel Raggruppamento. È possibile indicare le comunità e i territori coinvolti nell'Offerta tecnica.</p>
8	<p>Può un soggetto terzo supportare la proposta di appalto pre-commerciale, pur non essendo partner, presentando una lettera ufficiale di supporto o una manifestazione di interesse che attesti l'importanza del progetto per il territorio e la sua coerenza con le strategie di sviluppo locale. Nello specifico questa lettera evidenzia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'allineamento del progetto con i piani territoriali e le politiche culturali e turistiche del soggetto terzo.</li> <li>2. Il potenziale impatto socio-economico positivo per la comunità locale.</li> <li>3. La disponibilità del soggetto terzo a collaborare e a facilitare l'implementazione del progetto (ad esempio, fornendo il campione di sperimentazione utile alla raccolta dei dati nella fase testing).</li> </ol> <p>Inoltre la lettera può essere presentata nella Fase 2 delle attività o obbligatoriamente nella Fase I?</p>	<p>È ammesso che soggetti terzi (come enti pubblici locali, DMO, enti culturali, rappresentanti dei territori) che non fanno formalmente parte del raggruppamento proponente supportino la proposta.</p> <p>È possibile allegare all'Offerta Tecnica un elenco delle manifestazioni di interesse ricevute da centri di ricerca, dipartimenti universitari, enti culturali o DMO che intendono collaborare; questo elenco non rientra nel computo della dimensione massima dell'Offerta Tecnica</p>
9	<p>La manifestazione di interesse dell'istituzioni pubbliche devono essere caricate in piattaforma? In quale sezione? Esiste un format di manifestazione di interesse?</p>	<p>È possibile allegare all'Offerta Tecnica un elenco delle manifestazioni di interesse ricevute da centri di ricerca, dipartimenti universitari, enti culturali o DMO che intendono collaborare; questo elenco non rientra nel computo della dimensione massima dell'Offerta Tecnica</p>
10	<p>Nel caso volessimo inserire nella composizione delle aziende del Raggruppamento, anche il contributo di un Comune italiano, vi è la possibilità di poterlo fare? e in caso affermativo con quali modalità? in quale sezione? C'è un format?</p>	<p>Il raggruppamento deve essere costituito da «operatori economici». E' operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto applicabile, prestazioni di lavori, servizi o forniture. Qualora il Comune non fosse qualificabile come operatore economico, o si valuti di non volerlo inserire nel Raggruppamento, è comunque possibile allegare all'Offerta Tecnica un elenco delle manifestazioni di interesse ricevute da enti pubblici, centri di ricerca, dipartimenti universitari, enti culturali o DMO che intendono collaborare; questo elenco non rientra nel computo della dimensione massima dell'Offerta Tecnica.</p>

11	E' possibile per una Università in qualità di partner di un RTI costituendo operare con CPV diverso dal 73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale? Il criterio di abilitazione al suddetto CPV può essere garantita anche solo dalla mandataria del RTI o ciascun partner deve essere abilitato a questa categoria?	La partecipazione alla gara non richiede alcuna abilitazione su MEPA.
<b>5. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Si segnala che sul Portale Anac, nel tentativo di procedere al pagamento del contributo, esce il seguente messaggio "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante." Si chiede pertanto di indicarci come procedere diversamente al pagamento.	Qualora persistesse la difficoltà ad eseguire il pagamento del contributo ANAC, saranno date le indicazioni per effettuare il pagamento anche successivamente al termine per la presentazione delle offerte.
2	Sul sito ANAC è indicato che il codice CIG è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. Non riusciamo pertanto a scaricare il bollettino Pago PA per il pagamento dei 220€. E' corretto? Va pagato prima della FASE I?	Qualora persistesse la difficoltà ad eseguire il pagamento del contributo ANAC, saranno date le indicazioni per effettuare il pagamento anche successivamente al termine per la presentazione delle offerte.
3	Il pagamento del contributo ANAC può essere effettuato solo nel caso in cui la proposta venga accettata?	Il pagamento del contributo ANAC è dovuto in caso di partecipazione alla procedura.
4	Il contributo ANAC viene corrisposto una sola volta da parte del soggetto che accede nell'interesse anche degli altri membri del consorzio costituendo alla piattaforma anticorruzione?	Si conferma.
5	Segnaliamo che non risulta possibile generare l'avviso di pagamento ANAC poichè il portale riporta l'errore seguente: " GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante".	Qualora persistesse la difficoltà ad eseguire il pagamento del contributo ANAC, saranno date le indicazioni per effettuare il pagamento anche successivamente al termine per la presentazione delle offerte.
6	Si rappresenta che attualmente non è possibile procedere al pagamento del contributo ANAC in quanto genera il seguente errore: "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante." Si richiede pertanto di tenere in considerazione tale situazione.	Qualora persistesse la difficoltà ad eseguire il pagamento del contributo ANAC, saranno date le indicazioni per effettuare il pagamento anche successivamente al termine per la presentazione delle offerte.

8. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, al fine della comprova dei requisiti, si chiede se sono considerati validi ai fini della comprova, i contratti "intercompany", ovvero contratti eseguiti da una società italiana (che intende partecipare alla gara) nei confronti di una società estera (cliente), la quale è appartenente al medesimo gruppo societario.	La comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, in caso di società di capitali "mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa". Ne consegue che, nel caso di società di capitali, ai fini della dimostrazione del requisito rileva l'annotazione nei documenti contabili dell'attività espletata nei confronti di qualunque soggetto terzo quale prestazione di servizio.
2	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, si chiede se sono considerati validi ai fini delle prove, contratti relativi ad attività di ricerca finanziate con fondi europei.	La comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara e ai fini della dimostrazione del requisito possono essere considerati anche i contratti relativi ad attività di ricerca e sviluppo finanziate con fondi europei ed effettivamente realizzate negli anni 2022,2023 e 2024.
3	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, ai fini della comprova, si chiede di confermare che la comprova possa essere fornita anche mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da parte di un soggetto terzo revisore contabile, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, dalla quale si evincano anche gli importi fatturati riferiti a ciascuno dei tre esercizi precedenti approvati alla data di pubblicazione della procedura di gara, sia per committenti privati che pubblici.	La comprova del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, astrattamente si ritiene che possa essere presentata una Relazione rilasciata da un Revisore Legale (soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010) che faccia espresso richiamo al D.P.R. n. 445/2000, attestante la misura (importo) delle spese di ricerca e sviluppo in capo all'Operatore economico secondo le modalità di calcolo espresse nel Disciplinare di gara. In ogni caso, resta salva la possibilità per la Stazione appaltante di richiedere, in qualsiasi fase di gara, ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico.
4	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, ai fini della comprova, si chiede di confermare che la comprova possa essere fornita anche mediante dichiarazione ai sensi del dpr. 445/2000 del concorrente stesso contenente l'oggetto del contratto, il CIG e il relativo importo, il nominativo del contraente e la data di stipula del contratto stesso.	Per la comprova del requisito si richiede la documentazione relativa ad attività effettivamente realizzate e non soltanto commissionate.
5	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, ai fini della dimostrazione dei requisiti, si chiede di confermare la possibilità di considerare, oltre ai contratti regolarmente ultimati con buon esito nel periodo di riferimento, anche i contratti non totalmente ultimati limitatamente alla parte di essi regolarmente espletata durante tale periodo.	Per la dimostrazione dei requisiti rilevano i progetti, o comunque le attività svolte nel corso degli ultimi tre esercizi 2022-2023-2024. La comprova dello svolgimento delle attività può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara.

6	<p>Si chiede di confermare che il requisito previsto dal bando “di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione [...], uno o più progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000” si intende rispettato nel caso in cui i progetti di ricerca hanno data di concessione nei tre esercizi precedenti a quello di pubblicazione del Bando di gara.</p>	<p>Come specificato dal paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, rilevano solo i progetti (e le attività) di ricerca e sviluppo svolti negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del Bando di gara (2022, 2023 e 2024). Ciò indipendentemente dalla "data di concessione". La comprova dei requisiti può essere fornita mediante uno dei documenti indicati al citato paragrafo 9.1.</p>
7	<p>Documentazione relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:  Si chiede se tali documenti debbano essere inseriti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ciascun partner, oppure se è possibile trasmetterli tramite PEC. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ogni soggetto partner deve predisporre un proprio fascicolo FVOE?</li> <li>· Oppure è sufficiente che il fascicolo FVOE sia predisposto dal solo capofila per l'intero raggruppamento?</li> </ul>	<p>Come indicato al paragrafo 9. del Disciplinare di gara, il concorrente deve sottomettere i dati e le informazioni utili ai fini della comprova dei requisiti di ordine speciale (ad esempio il bilancio) qualora essi non siano già presenti nel FVOE o non siano in possesso della Stazione appaltante o del Ministero dell'Università e della Ricerca nel ruolo di soggetto vigilante (es. in caso di Università o Enti pubblici di Ricerca) e non possano essere acquisiti d'ufficio da queste. Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è riconducibile al singolo soggetto, pertanto i documenti devono essere inseriti nel FVOE da ciascun soggetto.</p>
8	<p>Con riferimento al requisito di cui al punto 9.1 del disciplinare, che chiede di dimostrare “un fatturato specifico per servizi di sviluppo di piattaforme digitali, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore ad € 200.000 IVA esclusa.”, si chiede conferma di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora l'OE abbia aperto l'attività a dicembre 2022, e abbia depositato un bilancio unificato del 2023 comprendente anche il 2022, se in tal caso l'OE possa comprovare il requisito solo con riferimenti agli esercizi 2023 e 2024.</li> <li>• in caso di risposta negativa al precedente quesito si chiede di confermare che se un'impresa che ha iniziato l'attività da meno di tre anni e precisamente nel dicembre 2022, possa comprovare il fatturato per gli esercizi 2023 e 2024 come da requisito richiesto, mentre per il solo mese di attività ricadente nel 2022 (dicembre 2022), si possa ritenere soddisfatto il requisito, qualora il fatturato maturato dal concorrente in tale annualità sia stato pari ad almeno un dodicesimo del fatturato annuo richiesto (cioè &gt; di € 16.667).</li> </ul>	<p>Come indicato al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara i soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti sono riferiti al periodo di attività effettivamente svolto e la comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti elencati al citato paragrafo del Disciplinare. Ne consegue che in caso di società di capitali la comprova può essere fornita "mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa" per il periodo di attività effettivamente svolto.</p>

9	<p>Con riferimento al requisito di cui al punto 9.1 del disciplinare, che chiede di dimostrare “di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del presente Bando di gara, uno o più progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamila/00), IVA esclusa”, si chiede conferma che si possono ritenere analoghi progetti di integrazione, raccolta ed analisi dati per industria 4.0 e 5.0 , considerando che per consolidata giurisprudenza i concetti di “servizio analogo” e di “fornitura analogo” vanno intesi “non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale: il concetto di analogia tra prestazioni – eseguita e da eseguire – si concretizza nell’ apprezzamento degli elementi simili che le caratterizzano e non nella verifica di identità delle stesse, poiché ciò comporterebbe una restrizione della platea dei potenziali concorrenti non conforme al principio di proporzionalità.</p>	<p>La comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara. Ai fini della dimostrazione del requisito rilevano solo i progetti (e le attività) di ricerca e sviluppo svolti negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del Bando di gara (2022, 2023 e 2024). La Stazione appaltante adotta le definizioni di attività di ricerca, sviluppo e innovazione stabilite dall'OCSE nel Manuale di Frascati e nel Manuale di Oslo e le applica per la valutazione dell'analogia di forniture e servizi.</p>
10	<p>Con riferimento al requisito di cui al punto 9.1 del disciplinare, che chiede di dimostrare “di aver avuto un fatturato specifico per servizi di sviluppo di piattaforme digitali, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore ad € 200.000 IVA esclusa” si chiede conferma che si possano ritenere analoghi progetti di industria 4.0 e 5.0 , in quanto viene usata CMD che è una piattaforma digitale completamente proprietaria che si personalizza e configura di volta in volta per aziende diverse in base alle macchine da integrare ed analizzare.</p>	<p>La comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara. Ai fini della dimostrazione del requisito rileva un fatturato specifico per attività di sviluppo di piattaforme digitali, riconducibili ai "servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Inernet e supporto" - CPV 72000000-5.</p>
11	<p>Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al par. 9.1 lett. a) del disciplinare, si chiede di confermare che nel computo degli ultimi 3 esercizi è possibile considerare l’esercizio 2024 il cui bilancio, alla data di pubblicazione del bando, non risulta ancora approvato.</p>	<p>Si conferma. La lettera a) del paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara: "<i>L'operatore economico dovrà dimostrare: a) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del presente Bando di gara, uno o più progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamila/00), IVA esclusa</i>". Si intende la somma dei tre esercizi.</p>
12	<p>Vorremmo ulteriori indicazioni sulla documentazione necessaria da produrre per quanto riguarda la ricerca e sviluppo. Sono sufficienti le buste paga degli sviluppatori che hanno lavorato internamente su un prodotto che poi magari non è stato neppure commercializzato, o sono richieste voci specifiche di bilancio?</p>	<p>Ai fini della comprova del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, è necessario dimostrare di aver svolto attività e progetti di ricerca e sviluppo. La comprova può essere fornita mediante uno dei documenti indicati al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara. Le buste paga da sole non sono considerate sufficienti, se non accompagnate da documentazione che colleghi in modo chiaro le attività svolte a progetti di R&amp;S e ne attesti il valore economico.</p>

13	<p>In alcuni casi abbiamo fatto ricerca e sviluppo su commessa per la realizzazione ufficiale, da bando di gara, di prototipi che poi sono stati consegnati. In tal caso verrebbe presa in considerazione la spesa come voce di ricerca e sviluppo o come sviluppo di piattaforma digitale? La spesa di realizzazione del prototipo può essere conteggiata contemporaneamente in entrambe le voci, cioè sia quella di ricerca e sviluppo che quella relativa allo sviluppo piattaforme digitali?</p>	<p>Tali attività possono essere considerate valide ai fini della comprova dei requisiti, purché rientrino nella casistica di "ricerca e sviluppo" o di "sviluppo di piattaforme digitali" come previsto dal paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara. Ad esempio, in riferimento alle Linee guida sul credito d'imposta R&amp;S del MIMIT, che si rifanno al Manuale di Frascati e alle Comunicazioni UE, lo sviluppo di un prototipo è contabilizzabile come attività di ricerca e sviluppo (R&amp;S) se è parte di un lavoro sistematico, basato su conoscenze esistenti, finalizzato ad acquisire ulteriori conoscenze e informazioni tecniche per realizzare prodotti, processi o servizi nuovi o significativamente migliorati, ma non se è la produzione di un bene su specifiche tecniche elaborate da un Committente.</p> <p>In ogni caso, la stessa spesa non può essere conteggiata contemporaneamente per entrambe le voci. Sarà necessario indicare, in modo coerente e documentato, se l'attività viene fatta valere ai fini del requisito relativo alla ricerca e sviluppo (valore minimo complessivo di € 150.000,00) oppure a quello relativo allo sviluppo di piattaforme digitali (fatturato minimo di € 200.000,00 per ciascun esercizio).</p> <p>La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa per verificare la coerenza e la non duplicazione delle voci dichiarate.</p>
14	<p>Nel Disciplinare di Gara, articolo 9.1 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA per il punto a): Come dobbiamo dimostrarlo? Servono le lettere di concessione del finanziamento oppure la notifica di erogazione avvenuta?</p>	<p>Ai fini della comprova del requisito di cui al punto a) dell'art. 9.1 del Disciplinare di gara, relativo alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo per un valore complessivo non inferiore a € 150.000,00, è necessario dimostrare che tali attività siano state effettivamente svolte.</p> <p>La comprova può essere fornita mediante uno dei documenti indicati al paragrafo 9.1 del</p>
15	<p>Relativamente al punto 9.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale punto b), è possibile considerare i contributi in conto economico stanziati nell'ambito di progetti europei per progetti di ricerca e sviluppo di piattaforme digitali per soddisfare il requisito di 200.000 € IVA esclusa per ciascun esercizio?</p>	<p>Ai fini della dimostrazione del requisito possono essere considerate anche attività di ricerca e sviluppo finanziate con fondi europei ed effettivamente realizzate.</p>
16	<p>Si chiede se, in fase di presentazione dell'offerta, sia sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000) con indicazione di oggetto, importo e periodo dei contratti, e se la documentazione probatoria (contratti, fatture, attestazioni) possa essere richiesta ed esibita solo in fase di aggiudicazione.</p>	<p>La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti prioritariamente accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). L'Operatore economico deve fornire i dati e le informazioni richieste nel FVOE, qualora non già presenti o acquisibili d'ufficio. La verifica della documentazione amministrativa (inclusi i requisiti di ordine speciale) è perfezionata ad esito delle valutazioni tecniche ed economiche, in relazione ai concorrenti che hanno presentato le migliori offerte</p>
17	<p>Riguardo ai requisiti speciali ci chiedevamo: se i 200K da dichiarare in servizi di sviluppo piattaforme digitali siano da considerarsi all'anno o totali per i tre esercizi precedenti (quindi se il totale da dichiarare è 200K o 600K)</p>	<p>Il requisito di capacità economico-finanziaria al Paragrafo 9.1, lettera b) del Disciplinare di gara richiede un fatturato specifico per servizi di sviluppo di piattaforme digitali "riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti". Questo significa che il fatturato specifico non deve essere inferiore a € 200.000 IVA esclusa per ciascuno dei tre esercizi precedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara.</p>

18	Se i requisiti da dichiarare bisogna per forza dichiararli in sede di sottomissione gara oppure se basta autocertificarli e presentare la documentazione completa in seguito (per lunghe tempistiche puramente amministrative, nonostante abbiamo già iniziato a collezionare i documenti)	La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale prioritariamente accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE).
19	Si richiede conferma che, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, possano essere considerati validi anche i servizi di ricerca e sviluppo assegnati e attualmente in corso di esecuzione, inclusi quelli finanziati parzialmente a fondo perduto. A tal fine, si chiede se siano ritenuti idonei, come documentazione probatoria, atti quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Decreto di concessione del contributo o l'atto di ammissione al finanziamento;</li> <li>• la lettera di assegnazione o una comunicazione ufficiale dell'ente finanziatore.</li> </ul>	Il requisito di capacità tecnico-professionale (Paragrafo 9.1, lettera a) richiede di aver realizzato progetti di ricerca e sviluppo negli ultimi tre esercizi precedenti la pubblicazione del Bando. Sono rilevanti le attività effettivamente realizzate/svolte nel periodo di riferimento (ultimi tre esercizi), anche se parte di progetti non ancora completamente ultimati. La comprova del requisito deve essere fornita mediante i documenti specificamente elencati nel Disciplinare (Paragrafo 9.1)
20	Al punto 10 del paragrafo 8 del documento "Risposte ai chiarimenti" viene citato che per attività di sviluppo di piattaforme digitali si intende "servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Inernet e supporto". Quindi confermate che possiamo considerare nei servizi di attività di sviluppo di piattaforme digitali anche i servizi di consulenza per l'implementazione di software BIM?	In astratto, servizi di consulenza per l'implementazione di software BIM sono riconducibili ad attività di "sviluppo di piattaforme digitali" e riferibili, tra l'altro, al CPV 72000000-5
21	Rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale, qualora un operatore economico alla data di scadenza della procedura in oggetto non abbia approvato il bilancio relativo all'esercizio finanziario del 2024, si chiede conferma che possa essere considerato per il possesso dei requisiti il triennio 2021-2022-2023.	Si conferma
22	Si richiede conferma che la documentazione comprovante i REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE, come previsto all'art. 9.1. pag. 15 e seguenti del disciplinare di gara, debba essere inserita all'interno del FVOE successivamente alla presentazione dell'offerta, su espressa richiesta della Stazione Appaltante.	Si conferma
23	Si richiede cortese conferma che, ai fini del possesso del requisito previsto all'art. 9.1, lettera a) del Disciplinare di Gara, qualora l'ultimo esercizio approvato dall'operatore economico partecipante alla procedura sia relativo all'anno 2023, sia possibile considerare come "ultimi tre esercizi" quelli corrispondenti agli anni 2023, 2022 e 2021.	Si conferma

24	In riferimento ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE indicati al paragrafo 9.1 del disciplinare della procedura in oggetto, in particolare rispetto al requisito indicato al punto a), ossia di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del presente Bando di gara, uno o più progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamila/00), IVA esclusa, considerando che tra i progetti da dichiarare come referenza vi è un progetto di ricerca per il quale non era previsto il pagamento del corrispettivo tramite emissione di fatture, si chiede di confermare che sia sufficiente produrre come comprova dell'esecuzione, un documento che includa i SAL (stato avanzamento lavori), l'esito di esame della dichiarazione di spesa fornito dall'ente nonché la quietanza dell'importo incassato dalla società.	La comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara. In termini astratti, i documenti proposti appaiono adeguati.
25	Con riferimento al requisito di cui al punto 9.1 del disciplinare, per servizi di sviluppo di piattaforme digitali, possano ritenersi equivalenti altre CPV riconducibili a Servizi di sviluppo software, Servizi di assistenza informatica e di supporto, Supporto Specialistico, Servizi di assistenza tecnica informatica e similari.	Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale al punto 9.1(b) del Disciplinare di gara richiede un fatturato specifico per "servizi di sviluppo di piattaforme digitali". Ai fini della dimostrazione di questo requisito, si fa riferimento a un fatturato specifico per attività di "sviluppo di piattaforme digitali" riconducibili ad esempio, al CPV 72000000-5
<b>9. SUBAPPALTO</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Si chiede di chiarire se, vista l'impossibilità di attivare forme di subappalto, eventuali professionisti esterni possono essere considerati nella compagine di progetto e, nel caso, se vanno dichiarati in sede di proposta.	Il soggetto con identità plurisoggettiva è costituito da «operatori economici». E' operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. Il professionista esterno può far parte della compagine di progetto e quindi del soggetto con identità plurisoggettiva e pertanto indicato in sede di domanda di partecipazione.
2	Si chiede conferma, nell'ambito del coinvolgimento di un Dipartimento Universitario nel progetto, di poter utilizzare lo strumento del contratto di servizi di ricerca conto terzi, con formale impegno alla stipula in caso di aggiudicazione.	Non si conferma. Il coinvolgimento del dipartimento così come proposto sembrerebbe integrare un subappalto, vietato dalla lex specialis di gara.
3	L'art. 11 ("Subappalto") del disciplinare di gara prescrive che "La Stazione appaltante non ammette il subappalto nella Fase I della presente procedura di gara. Con riferimento alla Fase II, sarà possibile ricorrere a tale istituto qualora il concorrente provveda a indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Con riferimento a tale prescrizione, si chiede conferma che: l'indicazione del ricorso al subappalto non sia obbligatoria in sede di offerta di fase I, ma vada esplicitata soltanto ed eventualmente in caso di partecipazione alla fase II; nel caso come bisogna esplicitarli per la Fase II?	L'indicazione del ricorso al subappalto non è richiesta in sede di presentazione dell'offerta per la Fase I, in quanto il subappalto è espressamente vietato in tale fase.

<b>4</b>	<p>L'art. 11 ("Subappalto") del disciplinare di gara prescrive che "La Stazione appaltante non ammette il subappalto nella Fase I della presente procedura di gara. Con riferimento alla Fase II, sarà possibile ricorrere a tale istituto qualora il concorrente provveda a indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.</p> <p>Con riferimento a tale prescrizione, si chiede conferma che: nella compilazione della scheda di offerta economica (tabella C dell'Allegato 4), non vadano indicati né tantomeno quantificati gli eventuali costi afferenti ad attività che si stima possano essere oggetto di subappalto in fase II.</p>	Si conferma.
<b>10. COSTI AMMISSIBILI E RENDICONTABILI</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<b>1</b>	Si chiede di chiarire le modalità di rendicontazione dei costi che sarà richiesta da progetto e, in particolare, in caso di richiesta di fornitura dei timesheet delle persone coinvolte, se potranno essere inseriti anche i timesheet di eventuali amministratori non dipendenti (p.e. l'amministratore unico di una società).	Questa iniziativa non è soggetta a rendicontazione analitica di costi e risorse utilizzate, in quanto si tratta non si tratta di un finanziamento alla ricerca bensì di una gara appalto.
<b>2</b>	Posso rendicontare il personale dipendente dell'OE? Se sì come quale documento devo utilizzare per il rendiconto (Busta paga, Timesheet, LUL, ordine di servizio)?	Questa iniziativa non è soggetta a rendicontazione analitica delle risorse, in quanto si tratta non si tratta di un finanziamento alla ricerca bensì di una gara appalto.
<b>3</b>	<p>Articolo 4.3 Costi per strumentazioni sperimentali</p> <p>Considerato che il Disciplinare indica che ciascun concorrente debba mettere a disposizione, a proprio carico, la strumentazione necessaria per la realizzazione della sperimentazione, può la Stazione Appaltante specificare in dettaglio quali tipologie di costi siano ammissibili e rimborsabili (se previsti), e quali siano a carico esclusivo del Prestatore?</p>	Il prezzo offerto è il corrispettivo richiesto dall'Offerente alla Stazione appaltante, con il vincolo che la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante. I costi sostenuti dall'aggiudicatario per l'esecuzione della prestazione NON sono oggetto di rendicontazione.
<b>11. SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<b>1</b>	Nella definizione dell'idea progettuale, l'innovazione richiesta deve essere intesa come innovazione rispetto al contesto di riferimento specifico (es. territorio, target), oppure deve trattarsi di un'innovazione assoluta o per definizione? In quest'ultimo caso, quali sono i criteri adottati per stabilire se una soluzione può essere considerata innovativa?	Si applica la definizione di innovazione di cui al punto 2.1.32 del documento "Specifiche della soluzione e del programma di ricerca e sviluppo". In riferimento alla nomenclatura utilizzata nel Manuale di Oslo, si attende un livello di innovazione "nuova per il mercato di riferimento". Il mercato di riferimento è individuato alla sezione 3 del documento "Specifiche della soluzione e del programma di ricerca e sviluppo".

2	<p>Si chiede conferma che, per la Fase I del progetto, non sia richiesto lo sviluppo di software, algoritmi o l'integrazione di piattaforme digitali esistenti, neppure in forma prototipale, tenuto conto del budget previsto per tale fase e della natura esplorativa della stessa.</p>	<p>Risultato essenziale atteso per la Fase I è la realizzazione di una "Proof of concept", il cui scopo è provare la fattibilità e dimostrare la fondatezza dei principi o concetti costituenti la Soluzione. L'Offerta Tecnica richiede di descrivere l'implementazione pre-commerciale del Sistema che si intende sviluppare anche in stadi progressivi e utilizzare per le attività di Fase II. Questo sviluppo progressivo inizia nella Fase I. Pertanto, pur tenendo conto della natura esplorativa e del budget della Fase I, è richiesta una forma di sviluppo o realizzazione (la Proof of Concept) del sistema digitale, sebbene preliminare e non completa, per dimostrare la fattibilità dei principi e dei concetti alla base della Soluzione.</p>
3	<p>In riferimento alla sezione 4.7 del documento "SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE E DEI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tenuto conto che lo sviluppo del sistema pre-commerciale può includere più funzionalità e/o servizi distinti</li> <li>- considerato che il livello di maturità tecnologica atteso alla fine della procedura PCP deve essere compreso tra TRL 6 e TRL 8</li> </ul> <p>Si chiede conferma che l'offerente possa specificare, per ciascuna funzionalità o servizio del sistema proposto, il livello di TRL previsto nella fase finale, anche differenziandolo in funzione della rilevanza e priorità attribuite all'interno dell'offerta tecnica (es. TRL 8 per i servizi a maggiore rilevanza e TRL 6 o 7 per quelli a minor priorità).</p>	<p>Si conferma.</p>
4	<p>Documento 'SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE E DEI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO'</p> <p>Nella Fase 1 "Ricerca" è richiesta la realizzazione di una "dimostrazione di fattibilità ("Proof of concept"), nonché una realizzazione incompleta o abbozzata che ha lo scopo di provare la fattibilità e dimostrare la fondatezza dei principi o concetti costituenti la Soluzione".</p> <p>È lecito ipotizzare che si tratti di un unico deliverable (PoC) e non di due differenti?</p>	<p>Sì, può essere un unico deliverable</p>
5	<p>Documento 'SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE E DEI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO'</p> <p>In merito alla gestione degli scenari descritti nelle sezioni 6.1, 6.2 e 6.3, si richiede la conferma che l'attività di ricerca potrà concentrarsi su uno soltanto di essi</p>	<p>L'attività di ricerca (Fase I) può concentrarsi su uno o un numero limitato di contesti rappresentativi per dimostrare la fattibilità dei principi e dei concetti della Soluzione (Proof of concept), ma è auspicabile che la Soluzione proposta dimostri la sua efficacia anche in altri scenari</p>
6	<p>Documento 'SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE E DEI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO'</p> <p>Nel documento tecnico si richiede un'architettura modulare e container-based. Si richiede la conferma che per la pre-commercializzazione si debba considerare l'uso di un'infrastruttura cloud PA per l'hosting della piattaforma, oppure se è consentito un cloud provider privato/ibrido. In quest'ultimo caso, quali certificazioni minime sono richieste al fornitore di hosting?</p>	<p>il documento "Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo", non contiene indicazioni specifiche relative al tipo di infrastruttura cloud (PA cloud vs cloud provider privato/ibrido) da utilizzare per l'hosting della piattaforma o del sistema sviluppato durante le fasi di ricerca e sviluppo.</p>

7	Documento 'SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE E DEI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO' Vi sono fonti ufficiali (es. ISTAT, Open Data AgID) suggerite per il monitoraggio degli indicatori BES e RETS? Vi è una periodicità minima di aggiornamento richiesta (mensile/trimestrale) per questi dati nella fase 2?	L'Offerta Tecnica richiede di illustrare gli indicatori per la misurazione dell'efficacia della Soluzione e la correlazione con il benessere sociale ed economico delle comunità, e di descrivere le capacità di monitoraggio dell'efficacia nel tempo in riferimento a tali indicatori. La documentazione di gara non suggerisce fonti ufficiali specifiche (quali ISTAT, Open Data AgID, ecc.) per il monitoraggio degli indicatori BES e RETS, nè periodicità minime.
8	Documento 'SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE E DEI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO' In riferimento alla frase "Potenzialità e sostenibilità di programmi di diffusione dei servizi digitali e della soluzione sviluppata, in coerenza con il modello di ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale", si richiede se vi siano vincoli o linee guida AGID che stabiliscono l'uso e la diffusione dei risultati. È inoltre richiesto di chiarire se è obbligatorio rilasciare parte del software o dei dataset con licenza open source (ad es. Creative Commons), oppure è consentito mantenere i diritti di IP in capo ai proponenti.	La documentazione di gara non fa riferimento a "vincoli o linee guida AGID che stabiliscono l'uso e la diffusione dei risultati". Il Prestatore decide autonomamente il tipo di licenza per la gestione dei diritti sul software eventualmente risultante.
9	Documento: Specifiche servizi e programma di ricerca - sez. 6. Scenari di riferimento Potreste confermare che gli scenari di riferimento proposti alla sezione 6 potranno essere selezionati per le attività di Ricerca e di Sviluppo Sperimentale della Soluzione?	Le attività di ricerca e sviluppo sperimentale (Fase I e Fase II) prevedono lo svolgimento di attività sperimentali in ambienti operativi e con il coinvolgimento dei potenziali utilizzatori. Gli scenari di riferimento descritti nella Sezione 6 e i casi applicativi nella Sezione 7 delle "Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca e sviluppo" sono forniti a titolo di esempio. Ciascun concorrente individua i contesti operativi e coinvolge gli utenti pilota per la sperimentazione in coerenza con il Programma di ricerca proposto
<b>12. SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E ATTO ESECUTIVO DI FASE</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Allegato A – Schema di Atto Esecutivo di Fase, articolo 5 Si afferma che: il Prestatore si impegna, nei confronti della Stazione Appaltante e del Ministero dell'Università e della Ricerca, alla fornitura in licenza d'uso gratuita, perpetua dei diritti di utilizzo di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di ricerca e sviluppo. Si chiede se in questo caso i costi del cloud, di gestione applicativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono a carico della Stazione Appaltante e del Ministero dell'Università e della Ricerca	L'appalto pre-commerciale è limitato alla fase di R&S prima della commercializzazione e non comprende attività di sviluppo commerciale tipiche della fase di produzione. Pertanto i costi a valle dell'appalto pre-commerciale non sono disciplinati dal contratto, compresi quelli di cloud, di gestione applicativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria della Soluzione sviluppata. Resta inteso invece che tutti i costi durante il periodo di esecuzione del progetto di ricerca e sviluppo sono a carico del Prestatore
2	Allegato A – Schema di Atto Esecutivo di Fase, articolo 5 Si fa riferimento ad un articolo 11 non presente nello Schema di Atto Esecutivo di Fase. Chiarire a cosa si riferisce	Il riferimento all'articolo 11 deve intendersi al documento principale "Allegato 1 – Schema di Accordo Quadro e Atto Esecutivo di Fase".

3	<p>Articolo 24 Chiarimenti sulla Proprietà Intellettuale Quali specifiche misure di protezione e modalità di tutela giuridica (es.: brevetti, modelli di utilità, design, ecc.) devono essere adottate dal Prestatore per tutelare la Proprietà Intellettuale dei risultati della ricerca? Può la Stazione Appaltante precisare ulteriormente quali costi saranno integralmente a carico del Prestatore e se ci siano eventuali limitazioni?</p>	<p>Il Prestatore è tenuto ad adottare misure appropriate e necessarie a garantire la corretta tutela e gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del progetto, in funzione della loro natura e della protezione possibile sulla base delle leggi vigenti. Le modalità di tutela giuridica sono demandate al Prestatore e devono essere finalizzate a consentire la migliore commercializzazione dei risultati.</p> <p>Le forme di privativa possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetto per invenzione industriale, modello, nonché l'adozione di misure contrattuali e tecniche documentabili finalizzate al mantenimento del segreto dei risultati.</p>
4	<p>Articolo 24 Acquisizione dei Diritti da parte della Stazione Appaltante Qualora il Prestatore decida di non tutelare giuridicamente i risultati entro il termine previsto (5 mesi), la Stazione Appaltante e il MUR possono acquisire gratuitamente tali diritti. Può essere chiarito se in tal caso il Prestatore perda completamente qualsiasi diritto di utilizzo futuro, inclusa la possibilità di sfruttamento commerciale autonomo?</p>	<p>Qualora il Prestatore non provveda alla tutela giuridica dei Risultati entro il termine massimo di cinque (5) mesi, il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Stazione Appaltante hanno facoltà di acquisire tali diritti a titolo gratuito. Una volta acquisiti i diritti, il Ministero e la Stazione Appaltante possono procedere alla valorizzazione degli stessi tramite, a titolo esemplificativo, tutela giuridica da parte della Stazione Appaltante, rilascio in pubblico dominio, o altre forme di valorizzazione dei Risultati finalizzate al pubblico interesse. In questo caso, il Prestatore non ha diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti della Stazione Appaltante né del Ministero dell'Università e della Ricerca</p>
5	<p>Articolo 24 Licenza d'Uso alla Stazione Appaltante Viene concessa una licenza d'uso perpetua e gratuita alla Stazione Appaltante e al Ministero della Università e della Ricerca per l'utilizzo dei risultati generati dal progetto. Può la Stazione Appaltante chiarire se tale licenza d'uso si estende esclusivamente all'uso interno delle pubbliche amministrazioni coinvolte o se può essere concessa a terzi tramite sublicenza?</p>	<p>L'utilizzo da parte della Stazione Appaltante e del Ministero dell'Università e della Ricerca è previsto "nell'ambito delle proprie attività istituzionali" e non prevede che essi possano concedere sublicenze a terzi.</p>
6	<p>Articolo 14 Subordinazione del Pagamento Il pagamento è subordinato all'erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca. Potrebbe la Stazione Appaltante chiarire quali garanzie specifiche esistano affinché tale erogazione sia tempestiva e garantita? Cosa accade se tale finanziamento subisce ritardi o cancellazioni?</p>	<p>I termini di trasferimento dei fondi dal MUR ad AgID sono disciplinati dall'Accordo tra le Parti del 12 novembre 2024. Il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione appaltante è espressamente subordinato all'erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Pertanto, in caso di ritardi significativi o mancata erogazione del finanziamento, non sono previste specifiche tutele contrattuali a favore del Prestatore, il quale accetta tale condizione come parte integrante dell'equilibrio contrattuale. Il Prestatore può utilizzare la Piattaforma per il riconoscimento dei Crediti Commerciali, istituita con Decreto-legge 35/2013, art 7: <a href="https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml">https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml</a></p>

7	<p>Articolo 14 Modalità di Pagamento delle Fasi</p> <p>È previsto che il pagamento del corrispettivo avvenga solo dopo la verifica positiva dei deliverables intermedi e degli esiti delle singole fasi. È possibile ottenere un dettaglio più preciso circa la tempistica dei pagamenti intermedi (ad esempio, tempi effettivi e procedure per la presentazione e approvazione della documentazione intermedia)?</p>	<p>Le fatture possono essere emesse solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità dei deliverables. Il pagamento delle fatture è effettuato negli stessi termini previsti dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, entro trenta (30) giorni dalla data della loro ricezione.</p>
8	<p>Articolo 14 Costi aggiuntivi non previsti In relazione alla possibilità che possano intervenire modifiche legislative o normative che aumentino gli oneri economici in capo al Prestatore, può essere specificato chiaramente se e in quali casi la Stazione Appaltante potrebbe prevedere una revisione economica del contratto o la condivisione di eventuali extra-costi?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 9, comma 10, dell'Accordo Quadro, gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche legislative o normative sopravvenute, anche se successivi alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 6, i prezzi di cui all'Offerta economica presentata dal Prestatore in sede di gara sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo quadro e si intendono comprensivi di ogni onere e spesa. Pertanto, non è prevista alcuna revisione economica né la condivisione di extra-costi da parte della Stazione appaltante in tali ipotesi.</p>
9	<p>Articolo 25 Utilizzo della soluzione dopo il progetto La Stazione Appaltante dichiara di avere diritto di utilizzo del prototipo anche oltre la fase sperimentale in alcuni casi. Potrebbe chiarire se tale diritto di utilizzo riguarda anche eventuali utilizzi commerciali diretti da parte della Stazione Appaltante, o se è limitato esclusivamente alla continuazione della sperimentazione interna e non commerciale?</p>	<p>L'utilizzo da parte della Stazione appaltante e del Ministero dell'Università e della Ricerca è previsto "nell'ambito delle proprie attività istituzionali" ed esclude utilizzi commerciali</p>
10	<p>Articolo 25 Commercializzazione dei Risultati Dopo due anni dall'aggiudicazione dell'ultima fase, in caso di mancata commercializzazione efficace della soluzione da parte del Prestatore, la Stazione Appaltante acquisisce gratuitamente i diritti non sfruttati. Può essere chiarito in dettaglio cosa si intende per "commercializzazione efficace"? Sono previsti parametri oggettivi per valutarla?</p>	<p>La documentazione di gara non fornisce una definizione esplicita di "commercializzazione efficace" con parametri oggettivi predefiniti nell'articolo 25. Tuttavia, il Prestatore si impegna a compiere ogni diligente sforzo per promuovere la diffusione e intraprendere tutte le azioni finalizzate alla commercializzazione dei Risultati del Progetto. Il Prestatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, con cadenza annuale per due anni successivi alla commercializzazione, un rendiconto attestante le vendite, le licenze concesse, altri atti di disposizione dei diritti e le relative condizioni economiche. L'omessa presentazione del rendiconto costituisce inadempimento</p>
11	<p>Articolo 14 Erogazione del finanziamento del MUR Considerato che il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è subordinato all'erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, la Stazione Appaltante può specificare se e quali tutele sono previste nel caso di ritardi significativi o mancata erogazione del finanziamento?</p>	<p>I termini di trasferimento dei fondi dal MUR ad AgID sono disciplinati dall'Accordo tra le Parti del 12 novembre 2024. Il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione appaltante è espressamente subordinato all'erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Pertanto, in caso di ritardi significativi o mancata erogazione del finanziamento, non sono previste specifiche tutele contrattuali a favore del Prestatore, il quale accetta tale condizione come parte integrante dell'equilibrio contrattuale. Il Prestatore può utilizzare la Piattaforma per il riconoscimento dei Crediti Commerciali, istituita con Decreto-legge 35/2013, art 7: <a href="https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml">https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml</a></p>

12	Articolo 14 Rischio economico nella sospensione o interruzione delle attività Dato che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di interrompere il progetto successivamente alla consegna e validazione di Deliverables intermedi, si chiede di chiarire se il Prestatore abbia diritto a eventuali ulteriori compensazioni economiche oltre ai corrispettivi per le attività effettivamente svolte fino al momento della sospensione.	La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere il progetto successivamente alla consegna e validazione dei Deliverables intermedi o al termine dell'esecuzione di fase. In tali ipotesi, il Prestatore ha diritto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi per le attività effettivamente espletate fino al momento dell'interruzione. Non sono previste ulteriori compensazioni economiche o indennizzi.
<b>13. SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Allegato 4 – Schema di Offerta Economica, punto b) Si chiede conferma che il prezzo pieno stimato (EFP) è svincolato dal valore dell'offerta economica, ovvero non ha il tetto dei 380.000€, ed è solo legato alla valutazione dell'Offerente rispetto al significato di EFP stesso.	Il prezzo pieno stimato è il prezzo al quale l'offerente è disposto a cedere tutti i diritti sui risultati della ricerca. Esso pertanto è svincolato dal valore dell'offerta economica ed è usualmente superiore ad esso
2	Sono determinati costi/prezzi massimi delle giornate uomo e quindi delle relative quote orarie?	Non vi è un limite ai costi massimi delle risorse necessarie per la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo
3	Devono essere allegati i CV delle risorse umane coinvolte?	Non è richiesto che siano allegati i CV delle risorse umane coinvolte

<p><b>2</b></p>	<p>L'art. 17 lettera c) del disciplinare di gara, con riferimento al contenuto dell'offerta economica e con specifico riferimento alla ripartizione in "categorie di costo" e "prezzi unitari" di tutte le voci di costo, prevede che:  "Ogni voce di costo deve contenere: l'elenco delle categorie di risorse impiegate in R&amp;S (ad esempio: ricercatore junior, ricercatore senior, sviluppatore, tester, ecc.), secondo le stime dell'offerente per l'esecuzione dei servizi di cui alla Fase I. Tale elenco contiene, inoltre, l'indicazione delle categorie di risorse impiegate nella Fase II ma che non dovrebbero essere utilizzate nella Fase I;  il prezzo unitario per ciascuna categoria di risorsa;  per ciascuna categoria di risorsa, la quantità minima garantita di risorse per l'esecuzione dei servizi nella Fase I.  L'elenco deve contenere soltanto le categorie di risorse che sono inseparabili da e indispensabili per la fornitura dei servizi di R&amp;S che vengono eseguiti attraverso il relativo contratto."  Con riferimento a tale prescrizione, si chiede conferma che:  le voci di costo da indicare nella Tabella C dell'Allegato 4 (Schema di offerta economica) non siano limitate esclusivamente al personale dipendente o interno, ma comprendano invece tutti i costi direttamente legati all'esecuzione del progetto. In particolare, si chiede conferma che per Fase I e Fase II debbano essere riportati, oltre al personale interno, anche altri costi direttamente legati all'esecuzione del progetto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  Servizi esterni, Consulenze specialistiche e prestazioni professionali, Acquisto o noleggio di materiali e/o attrezzature, Licenze software e strumenti digitali necessari, Costi di trasferta e missioni del personale coinvolto, Altri costi diretti strettamente connessi all'attività di ricerca e sviluppo oggetto dell'appalto.  Come fare ad indicare le altre tipologie di costi in tabella?</p>	<p>Si conferma, il Concorrente è tenuto ad elencare tutte le categorie di risorse necessarie all'esecuzione del programma di ricerca e sviluppo.</p>
<p><b>3</b></p>	<p>La "quantità minima garantita di risorse per l'esecuzione dei servizi della Fase I" (ultima colonna della tabella C dell'Allegato 4) si riferisca all'impegno, da parte dell'offerente, a fornire una quantità minima specifica di risorse necessarie (in termini di impegno complessivo per ciascuna categoria di risorsa) per completare le attività previste nella Fase I dell'appalto pre-commerciale. Per esempio, potreste confermare come corretta interpretazione la tabella seguente?:  Descrizione categoria risorsa: Project manager  Descrizione unità: giorno/persona  Prezzo unitario (Euro): 600 euro/gg  Quantità minima garantita di risorse (unità): 15 giorni</p>	<p>La interpretazione data dall'esempio è corretta</p>

4	<p>Fermo il divieto di subappalto per la fase I di cui all'art. 11 del disciplinare, le attività e i costi indicati in questa fase debbano essere eseguiti direttamente dal concorrente (operatore economico singolo o RTI) e, quindi, attraverso l'impegno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· personale dipendente del concorrente</li> <li>· eventuali collaboratori continuativi del concorrente</li> <li>· eventuali consulenti esterni prestatori d'opera di natura intellettuale (persone fisiche).</li> </ul>	<p>Si conferma, ferma restando la possibilità di subfornitura</p>
5	<p>Con riferimento al punto c ("ripartizione in "categorie di risorse", delle "unità di costo" e dei "prezzi unitari" per ciascuna categoria") dell'all.4 (Schema di Offerta Economica), si richiede conferma che vanno indicate solo le risorse solo per la fase I, in quanto attualmente non risulta possibile definire analiticamente le unità (ore, giorni, persone) richieste per la fase II. Si richiede pertanto di chiarire il contenuto atteso per ognuno dei campi riportati al punto c ("ripartizione in "categorie di risorse", delle "unità di costo" e dei "prezzi unitari" per ciascuna categoria").</p>	<p>Non si conferma che vadano indicate le risorse solo per la Fase I. In Tabella C il Concorrente elenca le categorie di risorse, unità di costo e prezzi unitari necessarie per l'esecuzione dei servizi sia nella Fase I che nella Fase II dell'appalto. L'elenco delle categorie di risorse impiegate in R&amp;S deve includere le categorie impiegate in Fase I e, quelle ulteriori per l'esecuzione della Fase II. Le unità di costo (es. ore, giorni/persona) e i prezzi unitari si applicano a entrambe le Fasi (I e II). I prezzi unitari dichiarati sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo quadro. La quantità minima garantita di risorse è richiesta limitatamente all'esecuzione dei servizi della Fase I.</p>
6	<p>Sono determinati costi/prezzi massimi delle giornate uomo e quindi delle relative quote orarie?</p>	<p>Non vi è un limite ai costi massimi delle risorse necessarie per la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo.</p>
7	<p>Nella sezione "Descrizione delle categorie di risorse" dell'offerta economica è richiesto di esplicitare il profilo professionale della risorsa coinvolta (esempio: ricercatore senior, esperto arte e cultura, esperto marketing territoriale, etc?)</p>	<p>E' preferibile esplicitare il tipo di risorsa professionale.</p>
8	<p>Devono essere allegati i CV delle risorse umane coinvolte?</p>	<p>Non è richiesto che siano allegati i CV delle risorse umane coinvolte.</p>
9	<p>Per l'elaborazione del budget: il costo annuo è reale? Viene calcolato sul costo orario in base 1720h o 1500h?</p>	<p>Per l'elaborazione dell'offerta economica di Fase I, è richiesto di indicare un valore complessivo omnicomprensivo. L'Offerta economica deve includere una ripartizione in "categorie di risorse" necessarie per la realizzazione del programma di ricerca (es. ricercatore senior, sviluppatore), la individuazione della unità di prezzo e i relativi "prezzi unitari" (es. ora, giorno/persona).</p>
10	<p>È possibile intendere quale "personale ad hoc" rinnovi di AdR o RTDA o si riferisce solo a nuove assunzioni?</p>	<p>L'Offerta economica deve includere una ripartizione in "categorie di risorse" necessarie per la realizzazione del programma di ricerca (es. ricercatore senior, sviluppatore), la individuazione della unità di prezzo e i relativi "prezzi unitari" (es. ora, giorno/persona). Non è necessario specificare il rapporto contrattuale con le unità di personale</p>

11	Le risorse del sezione C pagina 2 le persone le risorse indicate devono essere assunte dal soggetto promotore? o possono essere professionisti indipendenti? o contrattualizzati da centro di ricerca indipendente?	Le risorse umane indicate nella descrizione delle risorse possono essere personale dipendente dei soggetti che compongono il raggruppamento, professionisti esterni che fanno parte del raggruppamento stesso, o personale di centri di ricerca indipendenti che sono formalmente parte del raggruppamento come "operatori economici", o professionisti esterni nei limiti delle norme sul subappalto per le attività principali di ricerca e sviluppo.
<b>14. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Premesso che la società svilupperà una piattaforma digitale innovativa di cui sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e d'autore, e che pertanto il software (incluso il codice sorgente, documentazione tecnica, modelli, algoritmi e ogni componente tecnica) sarà di proprietà esclusiva della azienda: Si chiede di chiarire esplicitamente se e in quali specifiche circostanze la Stazione Appaltante o altri soggetti pubblici possono acquisire, gratuitamente o meno, la proprietà o i diritti di sfruttamento commerciale sul codice sorgente della piattaforma sviluppata, inclusa l'eventualità di affidare la manutenzione o lo sviluppo successivo della soluzione ad altri operatori economici.	Con il presente appalto si vuole promuovere lo sviluppo di una offerta concorrenziale di nuovi servizi digitali orientati allo sviluppo delle destinazioni del turismo culturale. L'articolo 24 dello schema di accordo quadro individua le circostanze per le quali la Stazione appaltante acquisisce i diritti di sfruttamento commerciale sulla Soluzione. Tali circostanze individuano nel complesso il comportamento volontario dell'Operatore Economico aggiudicatario mirante a ostacolare la commercializzazione o la diffusione della Soluzione proposta o di beni e servizi da essa derivati.
2	Premesso che la società svilupperà una piattaforma digitale innovativa di cui sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e d'autore, e che pertanto il software (incluso il codice sorgente, documentazione tecnica, modelli, algoritmi e ogni componente tecnica) sarà di proprietà esclusiva della azienda: In particolare, la stazione appaltante può confermare che, laddove la piattaforma venga regolarmente sviluppata, mantenuta e commercializzata dalla nostra società nei termini concordati (ad esempio nei due anni successivi alla conclusione della fase sperimentale), non sussisterà alcun diritto da parte dell'Amministrazione di acquisire gratuitamente o di affidare il codice sorgente della soluzione a soggetti terzi?	Si conferma.
3	Premesso che la società svilupperà una piattaforma digitale innovativa di cui sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e d'autore, e che pertanto il software (incluso il codice sorgente, documentazione tecnica, modelli, algoritmi e ogni componente tecnica) sarà di proprietà esclusiva della azienda: Si chiede di precisare se tale acquisizione di diritti, eventualmente prevista, riguardi esclusivamente l'utilizzo non commerciale interno alla Pubblica Amministrazione, o se possa essere estesa a un utilizzo commerciale diretto o indiretto, configurando così una possibile limitazione o perdita dei diritti commerciali esclusivi della nostra società sulla soluzione tecnologica sviluppata.	L'operatore economico aggiudicatario detiene tutti i diritti di sfruttamento commerciale, con le sole limitazioni individuate nello Articolo 25 dello schema di Accordo Quadro. L'utilizzo da parte della Stazione Appaltante e del Ministero dell'Università e della Ricerca è previsto "nell'ambito delle proprie attività istituzionali". La Stazione appaltante e i Soggetti Aggregatori accreditati nell'elenco tenuto dall'Anac ai sensi del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66 possono utilizzare i risultati per la formulazione di un eventuale fabbisogno di approvvigionamento e, quindi, per la formulazione di una procedura di appalto pubblico

4	Si richiede chiarimento in merito alla titolarità dei risultati: si conferma che i diritti di utilizzo eventualmente spettanti alla stazione appaltante non si estendono alle soluzioni software, agli algoritmi sviluppati nel corso del progetto, né ai dati utilizzati, i quali restano di proprietà esclusiva del prestatore?	I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica relativi ai risultati (inclusi software e algoritmi sviluppati come prodotti della ricerca) generati dall'esecuzione delle attività sono attribuiti in via esclusiva al Prestatore che li ha prodotti.
<b>15. REQUISITI DI ORDINE GENERALE</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Si chiede se sia necessario, a pena di esclusione, inserire nell'FVOE il Certificato del Casellario giudiziale, il Certificato Antimafia e i certificati che forniscono le prove di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali (come ad es. F24 e liquidazione IVA) richiesti alle autorità competenti oppure basti una autodichiarazione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante (DSAN D.P.R. 445/2000) che attesti che il Legale Rappresentante sia in possesso dei requisiti di ordine generale?	La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti (generali e speciali), accedendo prioritariamente al Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE). Come previsto al paragrafi 8. del Disciplinare di gara ai fini della comprova dei requisiti di ordine generale: "L'Operatore economico è tenuto a fornire alla Stazione appaltante e a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante o del Ministero dell'Università e della Ricerca e non possano essere acquisiti d'ufficio da queste". La verifica sulla documentazione amministrativa avviene ad esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche. È fatta salva la possibilità da parte della Stazione Appaltante di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
2	E' corretto caricare nell'FVOE dell'Operatore Economico i ss. documenti? - Ultimi 3 bilanci approvati; -Visura camerale; -DURC + certificato regolarità assunzione ai sensi della L. 12 Marzo 1999, n. 68; - C.I.E. del Legale Rappresentante; - RTI non appena pronto.	I documenti da inserire nel FVOE sono quelli relativi ai requisiti di ordine generale e ai requisiti di ordine speciali richiesti dal Disciplinare di gara. Preliminarmente alla presentazione dell'offerta è richiesto che in caso di partecipazione in forma associata i soggetti si vincolino in base ad un atto di impegno che deve contenere e regolare tutti gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara. A seguito della eventuale aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà esibire il documento che attesti l'effettiva e formale costituzione del soggetto con identità plurisoggettiva, secondo la modalità di associazione dichiarata nella domanda di partecipazione.
3	Ci potete consigliare se è necessario inserire nell'FVOE qualche altro documento?	I documenti da inserire nel FVOE sono quelli relativi ai requisiti di ordine generale e ai requisiti di ordine speciali richiesti dal Disciplinare di gara.
4	Inoltre, se dovesse mancare qualche documento è possibile aggiungerlo dopo la presentazione dell'Offerta al presente Bando o sarà causa di esclusione a tutti gli effetti dalla procedura?	Si rimanda al paragrafo 14. "Soccorso istruttorio" del Disciplinare di gara.
<b>16. PATTO DI INTEGRITA'</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Per quanto riguarda la sottoscrizione del Patto di Integrità, in caso di RTI non ancora costituito, deve essere firmato sigolarmente da ciascun partecipante o deve essere firmato un unico Patto di Integrità da tutti i partecipanti al raggruppamento inserendo all'inizio del documento i dati identificativi di tutti?	Non è necessario allegare il Patto di Integrità in fase di presentazione dell'offerta. La sottoscrizione del Patto avverrà successivamente all'aggiudicazione, in sede di stipula dell'Accordo Quadro, come previsto dalla documentazione di gara.

2	In riferimento al Patto di Integrità si chiede se esso debba essere firmato e allegato alla documentazione di gara o se esso dovrà essere firmato solo in caso di aggiudicazione della FASE 1.	Il patto di integrità dovrà essere sottoscritto in sede di stipula dell'Accordo quadro.
<b>17. PARTECIPAZIONE SOGGETTO EXTRA UE</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	In caso di costituendo consorzio, cioè di raggruppamento non formalizzato alla data di presentazione della domanda, è necessario presentare un accordo in forma libera tra i soggetti che costituiscono il c.d. "concorrente". Nel caso in cui membro di tale costituendo consorzio sia un soggetto extra UE, è indispensabile l'autentica amministrativa delle firme? Tale autentica può essere assolta presso Notaio estero dal soggetto extra UE? È in alternativa possibile che si presenti dinanzi al Notaio italiano un soggetto munito di regolare procura agli atti?	In ragione della massima apertura consentita dal presente Disciplinare relativamente alle modalità di costituzione dell'offerente in forma plurisoggettiva, che consentono di addivenire a ciò senza un ineluttabile aggravio di costi per gli operatori, per la partecipazione alla procedura nella suddetta forma è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto antecedentemente la presentazione dell'Offerta. Per le medesime ragioni tale contratto in forma libera potrà essere sottoscritto anche da un soggetto straniero non regolarmente soggiornante in Italia e non cittadino dell'Unione Europea, e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L'autentica amministrativa sarà necessaria successivamente in caso di aggiudicazione.
2	La stessa formalità può essere utilizzata per il rilascio del "mandato collettivo speciale ed esclusivo, con rappresentanza, anche processuale", dei raggruppati nei confronti di uno di essi, detto mandatario? In altre parole il mandato all'operatore economico principale che gestisce la presentazione della domanda, può essere conferito con autentica amministrativa presso Notaio o Pubblico Ufficiale estero?	In ragione della massima apertura consentita dal presente Disciplinare relativamente alle modalità di costituzione dell'offerente in forma plurisoggettiva, che consentono di addivenire a ciò senza un ineluttabile aggravio di costi per gli operatori, per la partecipazione alla procedura nella suddetta forma è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto antecedentemente la presentazione dell'Offerta. Per le medesime ragioni tale contratto in forma libera potrà essere sottoscritto anche da un soggetto straniero non regolarmente soggiornante in Italia e non cittadino dell'Unione Europea, e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
3	Quanto ai requisiti di onorabilità è previsto che: "se il paese di stabilimento non rilascia un tale tipo di certificato, può essere presentata una dichiarazione giurata resa dinanzi a un'autorità giudiziaria o un notaio o, in mancanza, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un'autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato del paese in cui è stabilita la persona". Questa opzione può consistere in una dichiarazione giurata presso cancelleria del tribunale o notaio di stato extra UE?	Una dichiarazione giurata resa presso una cancelleria del tribunale (rientrante nella dicitura "autorità giudiziaria") o un notaio di uno Stato extra UE dove il soggetto è stabilito è una delle opzioni previste dal Disciplinare di gara per comprovare tali requisiti, nel caso in cui il paese non rilasci i certificati standard
4	L'obbligo di traduzione giurata dei documenti non in lingua italiana si applica anche ai documenti identificativi di soggetti esteri?	L'obbligo di traduzione non si applica ai documenti di identità personali dei soggetti di nazionalità estera.

5	L'Accordo quadro e il relativo Atto esecutivo di fase sono stipulati con scrittura privata in forma cartacea, con firma autografa o in modalità elettronica con firma elettronica qualificata: quali sono le alternative ammissibili?	Qualora il concorrente che partecipa in forma associata dovesse risultare aggiudicatario, l'Accordo quadro e il relativo Atto esecutivo di fase saranno stipulati dalla mandataria in forza del mandato collettivo speciale ed esclusivo, con rappresentanza, anche processuale. Si rammenta che come previsto al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara è ammessa la partecipazione di: "soggetti aventi sede/domicilio legale in un Paese extra UE, ma esclusivamente quali mandanti all'interno di un raggruppamento".
<b>18. STRUTTURA DELL'APPALTO</b>		
<b>N.</b>	<b>RICHIESTA DI CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
1	Si chiede conferma che, trattandosi di un appalto pubblico, l'attività oggetto di affidamento rientri a pieno titolo tra le attività di ricerca e sviluppo sperimentale e che, pertanto, possa essere interamente fatturata (al 100%) dal soggetto aggiudicatario.	Si conferma.
2	Nelle Fasi I e II come verrà gestita la governance del progetto fra le società aggiudicatrici.	Il gruppo di monitoraggio congiunto tra Stazione Appaltante e Prestatori aggiudicatori, previsto all'articolo 20 del Disciplinare di gara, è l'organo a supporto della governance del progetto nel suo complesso.
3	Qual è l'iter di approvazione al termine di Fase I?	Le modalità di verifica dei Risultati al termine della Fase I sono disciplinate nei documenti di gara e in particolare nell'Allegato "schema di accordo quadro e atto esecutivo di fase", articolo 11. In sintesi "La verifica di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti di ciascuna delle fasi è effettuata dalla Commissione di verifica dei Deliverables intermedi e di conformità dell'iter di progetto e la validazione degli esiti di fase, nominata dalla Stazione appaltante e composta da un numero dispari di componenti e si svolgono in contraddittorio con il Prestatore. La verifica di conformità dell'iter di progetto e la validazione di quanto realizzato ha luogo entro i trenta (30) giorni successivi al termine di ciascuna fase"
4	Potreste confermare che la società aggiudicatrice avrà anche l'onere economico del sampling e del recruiting dei partecipanti durante le fasi di Ricerca e Sperimentazione?	Si conferma. Ciascun concorrente individua i contesti operativi e coinvolge gli utenti pilota, mettendo a disposizione, a proprio onere, la strumentazione necessaria alla realizzazione della sperimentazione per la durata della sperimentazione.
5	Potreste confermare che il periodo di 18 mesi è indicativo, e potrà essere eventualmente prolungato in base alle esigenze progettuali, pur mantenendo i vincoli di budget per le due fasi?	Si conferma che il periodo di 18 mesi è indicativo